

Direzione: DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Area: PIANIFICAZIONE E GARE PER STRUTTURE REGIONALI ED ENTI LOCALI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00818 del 30/01/2020

Proposta n. 1208 del 30/01/2020

Oggetto:

Procedura di gara aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 29/92", autorizzata con Determina a contrarre n. G18227 del 20/12/2019. Approvazione atti ed indizione della procedura.

Proponente:

Estensore	OCCHINO GIOVANNI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	OCCHINO GIOVANNI	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. METE	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	S. GUECI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 29/92", autorizzata con Determina a contrarre n. G18227 del 20/12/2019. Approvazione atti ed indizione della procedura.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

su proposta del Dirigente dell'Area Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali";

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 20.11.2001, n. 25: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26: "Regolamento Regionale di Contabilità";

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42", e relativi principi applicativi, in particolare l'art. 10, comma 3, lett. a);

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativa a "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 relativa a "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTO il Regolamento Regionale 28.3.2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1" ed in particolare l'art. 7, comma 2, che modifica l'art. 20, comma 1, lettera b) del R.R. 1/2002 istituendo, tra l'altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Regolamento Regionale 13.6.2013, n. 9 concernente "Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1", che introduce, tra l'altro, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, tra l'altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gucci;

VISTO l'atto di organizzazione n. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l'atto organizzativo n. G16720 del 04/12/2019;

VISTO l'atto di organizzazione n. G00254 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito all'Ing. Fulvio Mete l'incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della Direzione regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici", e ss. mm ed ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 983 del 20/12/2019 avente per oggetto: Adozione del Programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 50/2016 e smi.;

CONSIDERATO che nelle sopra citata Deliberazione è stata approvata la procedura di gara per l'affidamento del "servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 29/92, della durata triennale oltre opzioni per l'eventuale affidamento di nuovi servizi analoghi, ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, per un periodo di 12 mesi successivi alla scadenza del contratto e d'importo complessivo, opzioni escluse, di € 1.740.000,00, individuando, ai sensi di quanto previsto dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3/2016, il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della d.ssa Recchia Angela Paola - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio - Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell'offerta di istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario;

VISTA la Determinazione a contrarre n° G18227 del 20/12/2019 con la quale

- è stato autorizzato l'espletamento di una gara a procedura aperta per l'affidamento del "servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 29/92" a lotto unico dell'Importo complessivo stimato dell'appalto pari ad € € 1.740.000,00 IVA esente, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo di 36 mesi oltre eventuali 12 mesi opzionali per l'eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs 50/2016;
- sono stati conferiti gli incarichi di RUP:
 - per la fase di programmazione alla d.ssa Recchia Angela Paola in servizio presso l'Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell'offerta di istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio coadiuvata dalla collaboratrice Dr.ssa Claudia Ciattaglia, in servizio presso l'area Affari Generali della Direzione Regionale Lavoro che ha svolto le attività relative alla fase di programmazione;
 - per la fase relativa alla procedura di gara inerente all'affidamento del servizio al geom. Giovanni Occhino in servizio presso l'Area Pianificazione Gare per Strutture Regionale ed Enti Locali della Direzione Regionale Centrale Acquisti coadiuvato dai collaboratori Dr. Marco Campegiani e Angela Palma, in servizio presso l'Area Pianificazione Gare per Strutture Regionale ed Enti Locali della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la Determinazione n° G00519 del 22/01/2020 con cui la Direzione Regionale Formazione,

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto alla Studio ha approvato la Relazione Tecnica Illustrativa a sostituzione della precedente approvata con Determinazione n° G18227 del 20/12/2019;

TENUTO CONTO che con la Determinazione G18227 del 20/12/2019 la nomina dei soggetti di cui all'art. 101 per la fase di esecuzione è stata rinviata a successivo atto amministrativo.

CONSIDERATO che in conformità a quanto indicato nella programmazione biennale 2020-21, la durata dell'appalto per la presente procedura di gara è stata stabilita in 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del Contratto;

TENUTO CONTO che il Valore Complessivo dell'appalto risulta superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in conformità a quanto autorizzato nella Determinazione a contrarre n. G18227 del 20/12/2019;

RITENUTO NECESSARIO confermare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo un punteggio massimo di 30 all'elemento economico e di 70 all'offerta tecnica, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 95 co. 10-bis del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1228 del 22/11/2017 l'A.N.AC ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016 quale schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;

RITENUTO OPPORTUNO adottare quale riferimento per la predisposizione del disciplinare di gara lo schema tipo approvato dall'ANAC adeguandolo, ai fini dell'uso di piattaforma telematica per la gestione della procedura, alle esigenze dell'Amministrazione;

VISTA la nota n° 744670 del 20/09/2019 con cui la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha comunicato a tutte le strutture regionali l'attivazione, dal 24/09/2019, del nuovo sistema di e-Procurement denominato "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio S.TEL.L@" raggiungibile all'indirizzo www.regione.lazio.it/centraleacquisti;

VISTI i documenti di gara predisposti dalla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto alla Studio e approvati dalla medesima con Determinazione n° G18227 del 20/12/2019, e successiva Determinazione n° G00519 del 22/01/2020 ed in particolare:

- 1) Relazione Tecnico-Illustrativa e Valore stimato dell'Appalto
- 2) Capitolato Tecnico;

VISTI i documenti di gara predisposti dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti, da approvarsi con il presente provvedimento ed in particolare:

- 3) Disciplinare di gara

1. Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema di dichiarazioni amministrative,
 2. Allegato 2 – DGUE – operatore economico (presente sul Sistema),
 3. Allegato 3 – Schema di Contratto.
- 4) Bando di gara - GUUE
 - 5) Bando di gara - GURI
 - 6) Estratto del bando di gara per la pubblicazione sui quotidiani.

RITENUTO di dover assolvere, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 Dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016 all’obbligo di pubblicazione legale del bando sulla GURI e dell’estratto del bando di gara su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

TENUTO CONTO di quanto già approvato con la Determinazione a contrarre n. G18227 del 20/12/2019, con la quale si è altresì affidato il servizio di pubblicazione sulla GURI e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale alla ditta L&G Solution S.R.L. C.F./P.IVA 03393760719 con sede in via A. Fraccacreta, 100 – 71121 Foggia (cap 71121 – C.F./P.Iva 03393760719 PEC: legsolutionsrl@pec.it) per la somma di € di €. 3.095,08 oltre € 16,00 di marca da bollo ed €. 680,92 per I.V.A. per un totale impegno di spesa assunto per €. 3.792,00.

RICHIAMATO l’art. 5 del Decreto del MIT citato, che al comma 2 prevede “*Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione*”;

RITENUTO di porre a carico dei soggetti aggiudicatari, che saranno individuati ad esito della presente procedura di gara, le spese anticipate dall’Amministrazione Regionale per le pubblicazioni legali sopra specificate ripartite in proporzione al valore economico dei singoli lotti;

CONSIDERATO che in ragione dei tempi necessari per l’espletamento della procedura di gara il periodo contrattuale si presume decorrere dal 29/10/2020 e pertanto con scadenza al 28/10/2023, oltre eventuali mesi 12 opzionali per l’eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente codice identificativo (CIG: 81374135A3);

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- di indire la procedura di gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei “*servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 29/92*” in lotto unico dell’importo complessivo dell’appalto stimato pari ad 1.740.000,00 IVA (CIG: 81374135A3), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo di 36 mesi oltre eventuali 12 mesi opzionali per l’eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs 50/2016;

- di approvare conseguentemente gli schemi degli atti di gara allegati alla presente determinazione e nello specifico:
 - 1) Relazione Tecnico-Illustrativa
 - 2) Capitolato Tecnico
 - 3) Disciplinare di gara
 1. Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema di dichiarazioni amministrative,
 2. Allegato 2 – DGUE – operatore economico (presente sul Sistema),
 3. Allegato 3 – Schema di Contratto.
 - 4) Bando di gara - GUUE
 - 5) Bando di gara - GURI
 - 6) Estratto del bando di gara per la pubblicazione sui quotidiani.

- di confermare quale RUP per la fase di aggiudicazione il Geom. Giovanni Occhino in servizio presso l'Area Pianificazione Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali, nominato con Determinazione n G18227 del 20/12/2019;
- di confermare la nomina dei seguenti collaboratori del RUP per la fase di aggiudicazione: Dr. Marco Campegiani, sig.ra Angela Palma, già nominati con determinazione n° G18227 del 20/12/2019;
- di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Bandi di gara" di Amministrazione Trasparente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore della Centrale Acquisti

Dott. Salvatore Gueci



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RISCHIO INFORTUNI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO NONCHÉ PER IL PERSONALE ADIBITO ALLA SORVEGLIANZA DEGLI STESSI DURANTE IL TRASPORTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 22 DELLA L.R. N. 29/92.

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

OGGETTO DELL'APPALTO

Descrizione

L'appalto ha per oggetto il servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, da affidare tramite gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta in un unico lotto indivisibile in quanto riguardante un'unica tipologia di servizio da garantire in modo uniforme e gestire unitariamente.

Luogo di esecuzione

Il luogo dell'esecuzione è il territorio della Regione Lazio nonché ogni altro luogo nel mondo intero in cui si effettuino gite (tragitti e soggiorni) o ulteriori attività didattiche, culturali, ricreative e sportive promosse dalle Autorità scolastiche o svolte con il consenso delle stesse anche in orario extrascolastico. I predetti servizi assicurativi devono essere prestati secondo le modalità e le condizioni indicate nel capitolato tecnico.

Durata dell'appalto

La durata del servizio è di 36 mesi, dalle ore 24:00 del 29 ottobre 2020 alle ore 24:00 del 29 ottobre 2023. La durata nel contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, e comunque per un periodo massimo di mesi 12 (dodici).

In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Valore dell'appalto

Il valore complessivo dell'appalto per il triennio, da considerarsi quale prezzo posto a base di gara, è pari ad euro 1.740.000,00, per un ammontare su base annua di euro 580.000,00. L'importo è comprensivo di tutti i servizi espressamente previsti nella documentazione di gara e di ogni imposta ed onere fiscale, IVA esente.

L'importo di gara è stato determinato sulla base del numero di alunni frequentanti le scuole del Lazio (880.000 circa nell'anno scolastico 2019/20) allineandolo con le previsioni dell'ultima iniziativa di acquisto e tenendo conto dell'ultimo indice Istat dei prezzi al consumo.

L'importo stimato per l'eventuale proroga tecnica, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla scadenza del contratto, è determinato in euro 580.000,00. Il valore globale dell'appalto, ai fini della definizione della soglia comunitaria, è pari ad euro 2.320.000,00 imposte ed altri eventuali oneri inclusi, IVA esente.

In considerazione della natura del servizio (prettamente intellettuale), ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis D. Lgs. n. 81/2008 non si procederà alla redazione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. L'importo degli oneri e dei costi della sicurezza è pari a euro zero.

Modalità di esecuzione: rinvio al capitolato tecnico

Il servizio assicurativo dovrà essere svolto con le modalità e alle condizioni riportate nel capitolato tecnico

Precisazioni

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali o limitate o condizionate.

Non sono ammesse modifiche al capitolato di gara.

La Regione si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché risulti conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto a suo insindacabile giudizio. In caso di mutate esigenze di servizio la Regione si riserva anche la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

REQUISITI MINIMI DA GARANTIRE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti devono, a pena di esclusione, possedere i seguenti requisiti individuati anche al fine di comprovare la solidità finanziaria e le competenze degli operatori economici.

Requisiti di ordine generale:

- 1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) essere iscritti, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese nonché in apposita sezione dell'albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'articolo art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D.Lgs. n. 81/2008;
- 4) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Requisiti economico-finanziari:

- 5) aver conseguito un fatturato specifico minimo annuo negli ultimi tre esercizi fiscali precedenti la data di pubblicazione del presente Bando pari ad Euro 1.160.000,00 (IVA esente), nel settore di

attività e per i servizi oggetto del presente appalto;

REQUISITI MINIMI DELLE OFFERTE

Offerta Tecnica

L'offerta tecnica deve contenere una Relazione tecnica del servizio articolata nei seguenti capitoli:

- Proposta Tecnica;
- Proposta Organizzativa;
- Strumenti a supporto dell'erogazione del servizio;
- Proposte migliorative.

L'offerta tecnica dovrà contenere tutti gli elementi richiesti nel Capitolato Tecnico con allegati eventuali altri documenti a corredo che il concorrente riterrà opportuno presentare e dovrà, in ogni caso, illustrare in dettaglio ogni eventuale elemento ritenuto utile.

L'offerta dovrà essere organizzata in modo da trattare e rendere evidenti, a totale convenienza del Concorrente, tutti gli aspetti oggetto di valutazione della gara riportati nel Disciplinare di Gara. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana le Imprese concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa o da soggetto con poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta all'interno della Risposta di Qualifica.

L'Impresa concorrente deve, inoltre, dichiarare ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali coperti da riservatezza.

In base a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e fatta eccezione per l'ipotesi di cui al successivo comma 6, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente. La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti

tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La dichiarazione sopra indicata deve essere inserita, quale autonomo documento, all'interno della Risposta Tecnica.

Offerta Economica

L'offerta economica dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 decimali;
- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- non saranno ammesse offerte pari a 0 (zero);
- non verranno accettate offerte che abbiano un valore complessivo superiore a quello dell'affidamento posto a base d'asta;
- in caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato nel modulo di offerta, firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest'ultimo;

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare.

Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La presente gara verrà aggiudicata ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con le modalità di seguito stabilite.

Parametri di valutazione	Punteggio massimo
A. Offerta tecnica	70
B. Offerta economica	30
Totale	100

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta sarà uguale a PT + PE:

PT = punti attribuiti all'Offerta tecnica

PE = punti attribuiti all'Offerta economica

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio totale (PTOT) più alto.

A parità di punteggio totale PTOT fra diversi concorrenti risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà realizzato il punteggio PT più alto relativo alla offerta tecnica.

Attribuzione del punteggio tecnico

Con riferimento al punteggio tecnico, le offerte saranno valutate sulla base del punteggio attribuito a ciascuna delle caratteristiche di seguito indicate.

Il punteggio tecnico preliminare è determinato da:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n (W_i \times V(a)_i)$$

C(a) = punteggio tecnico complessivo provvisorio ottenuto dall'impresa "a";

W_i = punteggio massimo attribuito all'elemento "i";

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta dell'impresa "a" relativo all'elemento "i" variabile fra 0 e 1;

n = numero totale degli elementi.

Caratteristiche tecniche migliorative

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, ai requisiti migliorativi verrà attribuito un punteggio determinato in base ai sotto-criteri indicati nella tabella seguente:

CRITERI	Punteggio W _i
Organizzazione per l'erogazione del servizio	
<i>Caratteristiche e modalità di esecuzione dei servizi richiesti anche in relazione ai rapporti fra compagnia assicuratrice e beneficiari dell'assicurazione. In particolare si richiede di evidenziare le modalità di attuazione delle prestazioni oggetto del servizio in relazione a:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Gestione delle relazioni analitiche sinistri: 15 punti</i>• <i>Ricezione delle richieste di risarcimento: 5 punti</i>• <i>Modalità di contatto con i beneficiari: 5 punti</i>	25

Struttura organizzativa deputata all'erogazione dei servizi	
<p><i>Esperienze e competenze del personale impiegato nel servizio, in relazione a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>competenze e qualifiche, desumibili dal curriculum vitae, e organizzazione del gruppo di lavoro dedicato al servizio in oggetto</i> 5 punti • <i>esperienze pregresse dell'offerente nel medesimo ambito di attività</i> 5 punti 	10
Caratteristiche del Portale impiegato per l'esecuzione del servizio	
<p><i>Caratteristiche funzionali e facilità di utilizzo del portale WEB. In particolare si richiede evidenziare le caratteristiche del portale WEB in relazione a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Struttura e funzionalità del portale:</i> 9 punti • <i>Capacità di elaborazione in batch delle elaborazioni sinistri:</i> 6 punti • <i>Monitoraggio delle tempistiche di lavorazione delle pratiche:</i> 5 punti • <i>Modalità di attuazione del servizio ticketing/help desk:</i> 5 punti 	25
<i>Adeguatezza dei servizi di formazione proposti per l'utilizzo del portale</i>	5
Proposte migliorative	
<i>Proposte migliorative offerte dall'Operatore, inerenti ai servizi oggetto della procedura senza oneri economici per la Regione</i>	5
Totale	70



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RISCHIO INFORTUNI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO NONCHÉ PER IL PERSONALE ADIBITO ALLA SORVEGLIANZA DEGLI STESSI DURANTE IL TRASPORTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 22 DELLA L.R. N. 29/92.

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

SEZIONE 2 - NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso in caso di sinistro
- Art.7 Prova del contratto - modifiche – forma delle comunicazioni
- Art.8 Foro competente
- Art.9 Interpretazione del contratto
- Art.10 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
- Art.11 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.12 Raggruppamento temporaneo di imprese: responsabilità solidale e rappresentanza
- Art.13 Clausola Broker
- Art.14 Rinvio alle norme di legge
- Art.15 Rinuncia all'azione di rivalsa
- Art.16 Adempimenti previsti dal d. lgs. n. 196/2003
- Art.17 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

- Art.1 Identificazione degli Assicurati
- Art.2 Oggetto dell'assicurazione
- Art.3 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art.4 Estensioni di garanzia
 - 4.1 Rimborso spese mediche
 - 4.2 Lenti e montature occhiali
 - 4.3 Spese per onoranze funebri
 - 4.4 Rimpatrio salma
 - 4.5 Spese di trasporto a carattere sanitario
 - 4.6 Danni estetici
 - 4.7 Indennità per stato di coma
 - 4.8 Rientro sanitario (valido in Italia e all'estero)
 - 4.9 Critical Illness (Poliomelite – Meningite cerebro spinale – Epatite virale)
 - 4.10 Borsa di studio
- Art.5 Rischio aeronautico
- Art.6 Ulteriori estensioni di garanzia
 - 6.1 Rischio guerra
 - 6.2 Calamità naturali, terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche
 - 6.3 Ernie traumatiche
 - 6.4 Ernie addominali
- Art.7 Morte
- Art.8 Morte Presunta
- Art.9 Invalidità permanente
- Art.10 Mancinismo
- Art.11 Criteri di indennizzabilità
- Art.12 Controversie
- Art.13 Denuncia, gestione del sinistro e relativi obblighi
- Art.14 Liquidazione dell'indennità
- Art.15 Anticipo indennizzo

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto (art. 22 della L.R. n. 29/92).

Art.16 Rinuncia all'azione di surroga

SEZIONE 4 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 Somme assicurate, franchigie e scoperti

Art.2 Eventi catastrofali

Art.3 Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

Art.4 Disposizioni finali

Copia

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Regione Lazio
Assicurato:	la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ossia gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado, nonché il personale di sorveglianza durante i trasferimenti
Beneficiari:	in caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso
Società:	impresa assicuratrice
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Broker:	Soggetto incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società
Franchigia:	parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o un'invalidità permanente e/o un'inabilità temporanea
Invalidità Permanente:	la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad esercitare un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato
Ricovero:	degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento
Istituto di cura:	l'ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura accreditate presso il SSN e private, legalmente riconosciute e regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno

SEZIONE 2 - NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c. rinunciando al relativo diritto di recesso.

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza da parte del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni di circostanze eventualmente aggravanti il rischio durante il corso di validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, il diritto al completo indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicurati. Il Contraente e l'Assicurato sono esentati dall'obbligo di dichiarare i danni subiti previsti da polizze da loro sottoscritte per la copertura dei medesimi rischi prima della stipulazione della presente polizza di assicurazione.

L'eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica la presente assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi sottoscritte dal Contraente medesimo; tuttavia, in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24:00 del 29 ottobre 2020 e scadenza alle ore 24:00 del 29 ottobre 2023 e cesserà irrevocabilmente alla fine di detto periodo.

Alla scadenza del contratto l'Amministrazione contraente, sussistendone i presupposti, si riserva la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'art. 63 del d.lgs. 50/2016 per la durata complessiva di ulteriori 12 mesi.

L'Amministrazione contraente si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, con atto motivato, il presente contratto laddove, nell'ambito della successiva procedura di affidamento non sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto entro la data del 29 ottobre 2023.

L'Amministrazione comunica alla Società la volontà di avvalersi di tale facoltà mediante posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso la Società è tenuta ad accordare la proroga della polizza per almeno 12 mesi, alle condizioni tutte in corso o più favorevoli per la stazione appaltante.

Le Parti si riservano la facoltà di risolvere il contratto alla fine di ogni periodo annuale di

assicurazione a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata da inviare 180 giorni prima di ciascuna scadenza annuale.

In tale caso, laddove necessario ai fini della conclusione della gara per il nuovo affidamento del servizio assicurativo ed a fronte di una comunicazione del Contraente da darsi con lettera raccomandata o posta certificata con preavviso di almeno 30 giorni, la Società si impegna comunque a mantenere attive tutte le garanzie, alle condizioni tutte in corso, per un termine di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza annuale, salvo il diritto di percepire il premio pro rata.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio venga versata nei 30 giorni successivi all'emissione della relativa e regolare fattura elettronica. Il pagamento delle ulteriori rate di premio avviene annualmente a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica che dovrà essere emessa almeno 30 giorni prima della scadenza prevista nella polizza.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga la prima rata di premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo la scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

La sospensione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile non si applica in caso di mancata presentazione di regolare fattura elettronica e in qualunque altra ipotesi di slittamento dei termini di pagamento per cause non imputabili al Contraente.

Il pagamento del premio è comunque subordinato all'approvazione del Bilancio annuale di previsione regionale di pertinenza del pagamento in questione. In mancanza di approvazione del Bilancio annuale di previsione regionale e salva la copertura dei rischi, il pagamento avverrà in ragione di dodicesimi del premio annuo con frazionamento mensile fermo restando che, comunque, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio annuale di previsione regionale il Contraente si impegna al versamento del premio convenuto al netto degli eventuali dodicesimi dello stesso già corrisposti alla Società.

Art. 5 - Regolazione del premio

Poiché il premio è stimato sulla base del numero di alunni frequentanti le scuole del Lazio al momento dell'indizione della procedura di gara, esso viene quantificato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo in proporzione alla maggiorazione eventualmente intervenuta rispetto al dato iniziale.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

La Società conviene di non procedere alla richiesta di conguaglio del premio nel caso in cui l'incremento del numero di allievi dovesse essere inferiore al 10% del totale degli allievi dichiarati in via presuntiva.

Le eventuali maggiorazioni di premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 180 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione e a seguito di emissione di regolare fattura elettronica.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società gli assegna un termine di 30 giorni per provvedere trascorso inutilmente il quale, fermo il diritto di agire giudizialmente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata o posta certificata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o posta certificata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al contraente i ratei pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In tali casi, laddove necessario ai fini della conclusione della gara per il nuovo affidamento del servizio assicurativo ed a fronte di una comunicazione della Contraente da darsi lettera raccomandata o posta certificata con preavviso di almeno 30 giorni, la Società si impegna, comunque, a mantenere attive tutte le garanzie alle condizioni tutte in corso per un termine di ulteriori 180 giorni successivi al decorso del termine di preavviso, salvo il diritto di percepire il premio pro rata.

Art. 7 - Prova del contratto - modifiche - forma delle comunicazioni

La polizza firmata elettronicamente dalla Società e dal Contraente è il solo documento che fa prova delle condizioni regolatrici dei rapporti fra le Parti. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da appendice sottoscritta dalle Parti come sopra.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte alla Società on line sull'apposito sito messo a disposizione dalla medesima oppure con lettera raccomandata o posta certificata. Oltre al Contraente, sono da ritenersi legittimati a fornire comunicazioni alla Compagnia di Assicurazione, comprese le denunce dei sinistri, i Dirigenti scolastici delle scuole statali, i Gestori delle scuole paritarie ed il broker incaricato.

Al fine di consentire la gestione on line dei sinistri la Società si obbliga ad attivare entro tre mesi dall'avvenuta aggiudicazione della gara un apposito programma informatico di gestione dei sinistri fruibile dalle istituzioni scolastiche per la denuncia del sinistro on line.

Tale programma di gestione sinistri dovrà avere le seguenti funzionalità:

- accesso riservato tramite username e password agli istituti scolastici ed al Contraente;
- consultazione on line delle polizze, della modulistica e delle istruzioni per il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili degli assicurati;
- inserimento sinistro con compilazione di denunce complete e corrette;
- invio denuncia on line;
- elaborazione e produzione di statistiche relative agli infortuni delle scuole;
- consultazione on line delle denunce e della documentazione relativa.

Art. 8 - Foro competente

Per le controversie relative alla presente polizza è competente esclusivamente il foro del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 9 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data prevalenza all'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 10 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza sono esercitati esclusivamente dal Contraente, dagli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari della Regione Lazio e dalla Società. Spetta, in particolare, agli Istituti scolastici compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 11 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società mette a disposizione on-line a beneficio degli Istituti Scolastici Assicurati e trasmette all'Amministrazione contraente con periodicità quadrimestrale (entro il trentesimo giorno successivo ad ogni quadrimestre di durata del contratto) la situazione analitica e riepilogativa dei sinistri denunciati (evidenziando quelli Aperti, Liquidati e Senza Seguito con i relativi importi).

Le informazioni analitiche sono le seguenti:

- numero sinistro
- data accadimento
- data denuncia
- stato sinistro
- importo liquidato
- data liquidazione/chiusura sinistro
- importo riservato
- note

Le informazioni riepilogative, divise in periodo di 365 giorni, sono le seguenti:

- numero totale sinistri denunciati
- costo medio liquidato/riservato
- numero sinistri liquidati
- costo medio liquidato
- numero sinistri riservati
- costo medio riservato
- numero sinistri senza seguito

I dati sopra indicati devono essere accessibili agli Istituti Scolastici Assicurati 24 ore su 24 e scaricabili in formato Excel o altro formato utilizzabile dal Contraente.

Art. 12 - Raggruppamento temporaneo di imprese: responsabilità solidale e rappresentanza

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese è espressamente prevista ed accettata la responsabilità solidale in caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio.

Le Società assicuratrici facenti parte del raggruppamento hanno conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza in favore della capogruppo designata in frontespizio della presente polizza. Conseguentemente, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione fanno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla capogruppo che provvederà ad informare le Società mandanti.

Tutte le comunicazioni relative al contratto, comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono effettuate/ricevute dalla capogruppo in nome e per conto di

tutte le Società costituenti il raggruppamento. Le Società partecipanti al raggruppamento riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla capogruppo per conto comune.

Le Società costituenti il raggruppamento hanno conferito al legale rappresentante della Società capogruppo procura speciale a sottoscrivere la polizza e le appendici anche in loro nome e per loro conto, conseguentemente, la firma apposta dal legale rappresentante della società mandataria sui documenti di assicurazione li rende ad ogni effetto validi anche nei confronti delle mandanti.

Art. 13 - Clausola broker

Il Contraente potrà avvalersi, per la gestione del presente contratto, di Società di Brokeraggio assicurativo, che verrà individuata tramite procedura di evidenza pubblica i cui esiti saranno prontamente comunicati dall'Amministrazione appaltante alla società aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura.

In questo caso tutti i rapporti inerenti al presente contratto, tra cui il pagamento dei premi, saranno svolti tramite il Broker incaricato. Inoltre, ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o dagli assicurati al broker s'intenderà come fatta alla Compagnia aggiudicataria, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Compagnia assicuratrice si intenderà fatta in nome e per conto del Contraente e/o degli assicurati.

In mancanza dell'affidamento del servizio di broker le corrispettive incombenze rimangono a carico della Società, senza oneri aggiuntivi per il Contraente.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolamentato valgono le norme di legge.

Art. 15 – Rinuncia all' azione di rivalsa

La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

Art. 16 - Adempimenti previsti dal d.lgs. n. 196/2003

In conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza le prestazioni previste dal presente contratto potranno essere erogate dalla Società sempre che l'Assicurato, preso atto dell'informativa, presti il consenso al trattamento dei suoi dati personali e sensibili. Nel caso di minori il consenso dovrà essere rilasciato da uno dei genitori o dalla persona esercente la potestà genitoriale. Il trattamento dei dati personali degli Assicurati è effettuato dalla Società attenendosi alle finalità e modalità specificate nell'informativa.

Art. 17 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 la Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG).

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONI INFORTUNI

La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia e in euro (€).

Art. 1 - Identificazione degli Assicurati

L'Assicurazione Infortuni è prestata in favore dei soggetti individuati dall'art. 22 della L.R. 29/1992.

L'Assicurazione Infortuni è prestata anche in favore:

- del personale adibito alla vigilanza durante i trasferimenti degli alunni, sempre che la persona colpita da infortunio risulti incaricata del servizio di vigilanza dal Contraente, dai Comuni o dalla Autorità Scolastica;
- dei familiari in qualità di accompagnatori degli alunni partecipanti alle attività oggetto dell'assicurazione.

Il contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati. Per la loro identificazione, si farà riferimento alle risultanze dei registri e degli altri documenti obbligatoriamente tenuti dalla scuola; documenti che, quest'ultima, si impegna ad esibire, in qualsiasi momento, su richiesta degli incaricati della Società.

L'assicurazione non copre gli infortuni occorsi alle persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungono tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.

Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca:

- durante l'orario scolastico e, comunque, durante l'orario in cui sia autorizzato l'accesso e la permanenza presso i plessi scolastici con riferimento, ad esempio, al pre-scuola (periodo intercorrente tra l'apertura dei cancelli e l'inizio delle lezioni) e alle attività di mensa e doposcuola;
- durante le lezioni di educazione fisica e le altre attività tipiche e/o specifiche dell'indirizzo scolastico;
- durante le refezioni scolastiche, le quotidiane ricreazioni e giochi (esercizi fisici e sport comuni, compreso il gioco del calcio per diletto, esclusa però la partecipazione a gare e campionati);
- durante la partecipazione ad allenamenti e gare per "Giochi della Gioventù" e per tutte le altre manifestazioni sportive scolastiche indette ed organizzate dalla Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale o dagli Uffici scolastici provinciali;
- durante l'alternanza scuola-lavoro, i tirocini formativi, gli interscambi culturali, anche con l'estero;
- durante le visite che, a norma delle vigenti disposizioni, si effettuano presso musei, scavi, mostre ed esposizioni, cantieri, aziende e laboratori nonché durante le riunioni culturali, artistiche, religiose, di svago e diporto, come gite, passeggiate ed escursioni;
- durante i viaggi effettuati nelle circostanze e per gli scopi di cui ai precedenti commi, con ordinari mezzi di locomozione e di trasporto, terrestri o marittimi purché compiuti in forma collettiva con l'organizzazione e sotto la sorveglianza e vigilanza del personale a ciò espressamente preposto;
- durante il tragitto dalla dimora alla scuola o al luogo dove si effettuano le attività di cui ai punti precedenti e viceversa, effettuato sia a piedi che con qualsiasi mezzo, compresi gli infortuni subiti nella salita o discesa dei mezzi usati (c.d. rischio in itinere).

I massimali per le singole garanzie vengono riportati alla Sezione 4 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi in garanzia:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- gli infortuni derivanti da pratiche sportive ad eccezione di quelle espressamente escluse dall'art. 21 (Rischi esclusi dall'Assicurazione);
- gli infortuni derivanti da episodi di bullismo, abusi e violenza.

La garanzia assicurativa si intende valida indipendentemente dalle condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall'art. 11 (Criteri di indennizzabilità).

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui le persone assicurate fossero affette al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

Art. 3 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- 1) dalla partecipazione a corse e gare e relative prove o allenamenti comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- 2) dalla guida: a) di veicoli per i quali è prescritta alla data di stipulazione della presente polizza una patente superiore alla B; b) di macchine agricole operatrici; c) di natanti a motore per uso non privato; d) di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- 3) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, salvo quanto disposto dall'art. 5 (Rischio Aeronautico);
- 4) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di rocce o ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- 5) da abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, dall'uso di sostanze stupefacenti o

allucinogeni;

- 6) dalla conseguenza di proprie azioni delittuose;
- 7) dalle conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- 8) da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere.

Art. 4 - Estensioni di garanzia

4.1 Rimborso spese mediche

In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e rimaste a suo effettivo carico in quanto non riconosciute dal SSN e/o non indennizzate da eventuali assicurazioni private e di categoria per le prestazioni di seguito indicate:

1) Rimborso spese per protesi dentarie:

la presente garanzia vale fino a concorrenza della somma assicurata per infortunio ai sensi dell'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate) ma fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni dente.

2) Rimborso per altre protesi:

spese per l'acquisto di apparecchi o protesi, tutori collari ed altri apparecchi similari fino a concorrenza della somma assicurata all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

3) Spese mediche da infortunio:

spese mediche da infortunio fino alla concorrenza della somma assicurata all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

4.2 Lenti e montature occhiali

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza e comprovato da certificato medico la Società rimborserà fino alla concorrenza del massimale stabilito all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate) le spese documentate sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di lenti e/o montature (escluse lenti a contatto) la cui rottura sia stata determinata da infortunio che abbia provocato lesioni obiettivamente constatabili.

Il risarcimento avverrà in base al valore a nuovo (intendendosi per tale il prezzo originario di acquisto) per i beni acquistati nei dodici mesi precedenti la data del sinistro purché sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e altri simili validi documenti fiscali probatori).

Nel caso di beni acquistati oltre i dodici mesi o nel caso d'impossibilità di produrre documentazione probante la data di acquisto ai fini dell'indennizzo si terrà conto della semplice vetustà del bene all'atto del Sinistro, indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo dello stesso.

In tal caso verrà applicato un degrado calcolato come segue:

α. in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i dodici mesi precedenti la data del Sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori): degrado del 40%;

β. in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi l'indennizzo non potrà superare l'importo di € 50,00.

La Società si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato la consegna del bene danneggiato.

4.3 Spese per onoranze funebri

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini la morte dell'assicurato la Società rimborserà le spese documentate relative alle onoranze funebri fino alla concorrenza dell'indennizzo stabilito all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

4.4 Rimpatrio Salma

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato fino al luogo della sepoltura in caso di decesso a seguito dell'infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso delle attività di cui all'art. 2 e ciò fino alla concorrenza dell'indennizzo dell'art. 1, sezione 4 (Somme Assicurate).

4.5 Spese di trasporto a carattere sanitario

In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza la Società rimborsa per ogni infortunio le spese sostenute e documentate per il trasporto dell'infortunato presso il luogo di cura o presso la propria dimora con qualsiasi mezzo sanitario attrezzato adibito al trasporto, fino alla concorrenza del massimale stabilito all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

4.6 Danni estetici

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia per conseguenza sfregi e deturpazioni del viso di carattere estetico, non altrimenti indennizzabili, la Società rimborserà le spese documentate e sostenute dall'assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

4.7 Indennità per stato di coma

In caso di sinistro che determini uno stato di coma entro e non oltre 15 giorni dalla data dell'infortunio denunciato la Società corrisponderà all'assicurato, su richiesta corredata da certificazione medica, l'indennità prevista all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

4.8 Rientro sanitario (valido in Italia e all'Estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso delle attività di cui all'articolo 2 e che rendano necessario il suo trasporto, anche dall'estero, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in un ospedale attrezzato in Italia, fino alla concorrenza dell'indennizzo previsto all'art. 1, sezione 4 (Somme Assicurate).

4.9 Critical Illness (Poliomelite – Meningite Cerebro Spinale – Epatite Virale)

In caso di diagnosi di poliomielite, meningite cerebro spinale, epatite virale la Società corrisponderà l'indennità prevista all'art. 1, sezione 4 (somme assicurate) a titolo forfettario.

La malattia deve essere certificata da un medico che eserciti nell'U.E. e comprovata da validi esami diagnostici.

La diagnosi dovrà intervenire durante il periodo di validità dell'assicurazione. Non sono garantite le malattie gravi diagnosticate durante i primi 30 giorni dalla data di inizio dell'assicurazione.

L'Assicurazione di cui alla presente estensione di garanzia cesserà automaticamente dopo il 60° giorno dalla data della prima diagnosi.

4.10 Borsa di Studio

In caso di evento infortunistico che abbia causato la morte di entrambi i genitori dell'allievo assicurato la Società corrisponderà a quest'ultimo una borsa di studio una tantum per il completamento del corso di studi fino al diploma di scuola media superiore fino alla concorrenza della somma assicurata prevista all'art. 1, sezione 4 (somme assicurate). In caso di pluralità di figli assicurati la somma verrà ripartita in parti uguali.

Art. 5 - Rischio aeronautico

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei in qualità di passeggero di velivoli, elicotteri, ultraleggeri e deltaplani nonché anche in occasione dell'attività di addestramento specifico dell'indirizzo scolastico (nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 2), ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti.

Il cumulo delle somme assicurate con questa garanzia o con altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni non potrà superare complessivamente per aeromobile le somme assicurate di:

- € 20.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
- € 20.000.000,00 per il caso di morte.

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Art. 6 - Ulteriori estensioni di garanzia**6.1 Rischio guerra**

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

6.2 Calamità naturali, Terremoti, Inondazioni, Alluvioni, Eruzioni vulcaniche

A parziale deroga dell'art. 1912 c.c. l'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche.

Resta espressamente convenuto che, nel caso di evento che colpisse più persone assicurate, la Società non potrà essere chiamata a risarcire un indennizzo complessivo superiore a € 20.000.000,00. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite fissato nell'ambito della combinazione di garanzia prescelta, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.

6.3 Ernie traumatiche

La garanzia è estesa per i casi di invalidità permanente alle ernie ed in genere alle lesioni conseguenti a sforzi, incluse le ernie discali.

6.4 Ernie addominali

6.4A Ernie operabili: per ciascuna singola ernia viene riconosciuta una percentuale di invalidità permanente pari al 2%, fermo comunque quanto pattuito fra le Parti in merito ad eventuali franchigie per l'invalidità permanente.

6.4B Ernie non operabili: l'indennizzo viene valutato in base alla tabella INAIL (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche) con rinuncia all'applicazione della relativa franchigia ivi presente, fermo restando che in ogni caso la Società non corrisponderà indennità superiore al 10% della somma assicurata in caso di invalidità permanente totale.

Art. 7 - Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte ai beneficiari designati; in difetto di designazione la Società liquida la somma agli eredi.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 8 - Morte presunta

La Società liquiderà il capitale previsto in caso di morte trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai sensi degli artt. 60 e 62 c.c., sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile.

La Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabile.

L'Assicurato stesso, a restituzione avvenuta, potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita e residua anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito. In questo caso la Società non potrà invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.

Art. 9 - Invalidità permanente

L'indennità per il caso di invalidità permanente è dovuta se l'invalidità si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza. L'indennità per invalidità permanente sarà liquidata dalla Società in contanti in base alla tabella riportata nell'allegato A.

Art. 10 - Mancinismo

Qualora l'Assicurato fosse mancino saranno invertite le percentuali spettanti per il caso di invalidità permanente.

art. 11 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio possa aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e non indennizzabili. Parimenti nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Art. 12 - Controversie

In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente le parti sono obbligate a conferire mandato con scrittura privata ad un Collegio di tre

medici per decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto entro 30 giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica all'Assicurato, entro 30 giorni, il nome del medico che a sua volta designa.

Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai due precedenti; in caso di disaccordo viene designato dal Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Una volta nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente, ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennità.

La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 13 - Denuncia, gestione del sinistro e relativi obblighi

In caso di sinistro il capo dell'istituto presso il quale opera o è iscritto l'assicurato o l'assicurato stesso è obbligato a darne avviso scritto alla Società (anche per il tramite del broker incaricato dal contraente laddove previsto).

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata della relativa certificazione medica qualora già esistente, dovrà effettuarsi nei seguenti termini:

- a) mediante l'utilizzo della piattaforma informatica dedicata messa a disposizione dalla società e/o dal broker incaricato dal contraente; in tal caso la Società e/o il broker invieranno comunicazione di avvenuta ricezione della denuncia del sinistro;
- b) a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o posta certificata alla Società (anche per il tramite del broker incaricato dal contraente) entro 15 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il contraente, l'assicurato o i suoi aventi causa ne abbiano la possibilità.

La gestione dei sinistri attraverso la piattaforma informatica deve avvenire con le medesime funzionalità di cui all'art. 7 della sezione 1:

- accesso riservato tramite username e password agli istituti scolastici ed al Contraente;
- consultazione on line delle polizze, della modulistica e delle istruzioni per il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili degli assicurati;
- inserimento sinistro con compilazione di denunce complete e corrette;
- invio denuncia on line;
- elaborazione e produzione di statistiche relative agli infortuni delle scuole;
- consultazione on line delle denunce e della documentazione relativa.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici da trasmettere alla Società. Resta in ogni caso convenuto che l'assicurato, i suoi familiari o aventi causa devono consentire la visita dei medici della Società e devono sottoporsi a qualsiasi indagine, accertamento o controllo che questi ritengano necessario e devono fornire alla Società ogni informazione e producendo copia della cartella clinica completa eventualmente esistente e sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.

Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo (art. 1915 c.c.).

Art. 14 - Liquidazione dell'indennità

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni. L'indennità verrà corrisposta in Italia in Euro. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato o offerto ai beneficiari o agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 15 - Anticipo indennizzo

Qualora a seguito di infortunio fosse quantificata un'invalidità permanente pari o superiore al 20% la Società corrisponderà, su richiesta documentata dell'Assicurato o degli aventi causa, un anticipo pari ad un terzo dell'indennità corrispondente al danno valutato al momento con riserva di successivo accertamento e conguaglio.

Art. 16 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa all'azione di surroga che potrebbe eventualmente spettarle nei confronti dei responsabili dell'infortunio ai sensi dell'art. 1916 c.c.

SEZIONE 4 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**Art. 1 - Somme assicurate, franchigie e scoperti**

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per gli assicurati fino alla concorrenza delle somme di seguito indicate:

Garanzia	Somma assicurata/limite di indennizzo
1. Caso morte	€ 40.000,00
2. Caso Invalidità permanente	€ 210.000,00
3. Spese mediche da infortunio	€ 5.000,00
4. Lenti e montature	€ 400,00
5. Rimborso spese per protesi dentarie	€ 1.600,00
6. Rimborso per altre protesi	€ 1.600,00
7. Onoranze funebri	€ 1.000,00
8. Trasporto dell'infortunato	€ 500,00
9. Danni estetici	€ 5.500,00
10. Coma	€ 15.000,00
11. Critical Illness	€ 10.000,00
12. Borsa di studio	€ 10.000,00
13. Rientro sanitario	€ 1.600,00
14. Rimpatrio salma	€ 1.600,00

Art. 2 - Eventi catastrofali

Resta convenuto che, in caso di sinistro – o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti allo stesso evento o circostanza – che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 20.000.000,00.

Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.

Art. 3 - Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

Il Contraente versa a titolo di deposito premio convenuto l'importo riportato nella seguente tabella "scomposizione del premio" calcolato sulla base dei tassi e premi sotto riportati.

Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dal Contraente in sede di regolazione premio come disciplinato dall'art. 5 (Regolazione del premio).

Tipo dato variabile	Preventivato	Premio lordo pro capite	Totale premio lordo anticipato
Alunni e studenti Numero assicurati	880.000		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

Art. 4 - Disposizioni finali

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio.

Roma, lì _____

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

TABELLA A

Allegato a polizza Infortuni n.

REGIONE LAZIO

Tabella invalidità permanente

Grado di Invalidità Permanente accertata	Importo dell'indennizzo sul Capitale assicurato di € 110.000,00	% applicata al capitale assicurato
1%	275,00	0,25
2%	385,00	0,35
3%	660,00	0,60
4%	990,00	0,90
5%	1.320,00	1,20
6%	2.530,00	2,30
7%	2.970,00	2,70
8%	3.520,00	3,20
9%	3.960,00	3,60
10%	4.510,00	4,10
11%	5.500,00	5,00
12%	6.930,00	6,30
13%	8.470,00	7,70
14%	9.900,00	9,00
15%	12.100,00	11,00
16%	13.310,00	12,10
17%	14.850,00	13,50
18%	16.280,00	14,80
19%	18.150,00	16,50
20%	19.250,00	17,50
21%	20.900,00	19,00
22%	22.000,00	20,00
23%	23.100,00	21,00
24%	24.200,00	22,00
25%	25.300,00	23,00
26%	26.400,00	24,00
27%	28.600,00	26,00
28%	29.700,00	27,00
29%	30.800,00	28,00
30%	33.000,00	30,00
31%	34.100,00	31,00
32%	35.200,00	32,00
33%	36.300,00	33,00
34%	37.400,00	34,00
35%	38.500,00	35,00
36%	39.600,00	36,00
37%	40.700,00	37,00
38%	41.800,00	38,00
39%	42.900,00	39,00
40%	44.000,00	40,00
41%	45.100,00	41,00
42%	46.200,00	42,00
43%	47.300,00	43,00



CAPITOLATO TECNICO

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto (art. 22 della L.R. n. 29/92).

Grado di Invalidità Permanente	Importo dell'indennizzo sul Capitale assicurato	% applicata al capitale
44%	48.400,00	44,00
dal 45% al 74%	110.000,00	100,00
Dal 75% = 100% + 100,000	210.000,00	100,00

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

Copia



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RISCHIO INFORTUNI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO NONCHÉ PER IL PERSONALE ADIBITO ALLA SORVEGLIANZA DEGLI STESSI DURANTE IL TRASPORTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 22 DELLA L.R. N. 29/92

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

DEFINIZIONI	4
PREMESSE.....	4
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
1.1 Documenti di gara	5
1.2 Chiarimenti.....	6
1.3 Comunicazioni	6
1.4 Registrazione degli Operatori Economici e dotazione informatica per la presentazione dell'Offerta.....	7
2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	10
3.1 Durata.....	10
3.2 Opzioni e rinnovi.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI GENERALI	13
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	13
6.1 Requisiti di idoneità	14
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	14
6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE .	15
6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	16
7. AVVALIMENTO.....	16
8. SUBAPPALTO.....	18
9. GARANZIA PROVVISORIA	18
10. SOPRALLUOGO	22
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	23
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
14.1 Domanda di Partecipazione.....	28
14.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	33
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	37
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	38
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	40
17.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica.....	40

17.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica	41
17.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Economica	43
17.4	Metodo per il calcolo dei punteggi totali.....	44
18.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	45
19.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	46
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	47
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	48
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	49
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	51
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	51

Copia

DEFINIZIONI

“Stazione Appaltante”: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma;

“Aggiudicatario” o “Fornitore”: l'Operatore Economico che all'esito della presente procedura di gara potrà stipulare il contratto con la Stazione Appaltante;

“Bando”: il bando di gara pubblicato su GURI e GUUE avente ad oggetto *“Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 Della l.r. n. 29/92”*;

“Disciplinare di gara” o “Disciplinare”: il presente documento, contenente le modalità di partecipazione alla *“Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 Della l.r. n. 29/92”*;

“Istruzioni di gara”: i documenti, accessibili all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>, contenenti le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l'utilizzo del Sistema e le modalità di presentazione dell'offerta;

Sistema: la piattaforma telematica di negoziazione “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA” di cui si avvale la Stazione Appaltante per l'espletamento della presente gara, accessibile all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/>.

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. G18227 del 20/12/2019, come rettificata con determinazione n° G00519 del 22/01/2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, come di seguito indicato.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato "Codice").

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA" (d'ora in poi anche "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (d'ora in poi anche "Sito"). Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, scaricabili nella sezione "Help" - "Manuali Operativi" – "Manuali per le Imprese".

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio (codice NUTS ITI4).

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il geom. Giovanni Occhino.

La Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura nonché della sottoscrizione del relativo Contratto, nelle modalità indicate nello Schema di contratto allegato.

La Regione Lazio, all'atto di sottoscrizione del Contratto, provvederà alla nomina del proprio Direttore dell'Esecuzione che, in coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) del Lotto che costituisce la procedura in oggetto è il seguente:
81374135A3

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Documenti ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice:
 - Relazione Tecnico-Illustrativa
 - Capitolato Tecnico

- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara, comprensivo dei seguenti allegati:
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema di dichiarazioni amministrative,
 - Allegato 2 – DGUE – Operatore Economico (presente sul Sistema);
 - Allegato 3 – Schema di Contratto;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
<http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/>.

1.2 Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura di gara e relative ad elementi amministrativi e tecnici, da parte degli Operatori Economici interessati, dovranno essere inviate alla Stazione Appaltante tramite l'apposita funzionalità sezione “*Chiarimenti*” disponibile sul Sistema, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore 12.00 del 28/02/2020. Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme a quanto previsto nel presente paragrafo.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite STELLA, con la pubblicazione in forma anonima nella parte inferiore della sezione “*Chiarimenti*” concernente la procedura in oggetto. Tale pubblicazione avrà valore di notifica e, pertanto, è onere degli Operatori Economici interessati verificarne periodicamente gli aggiornamenti sul Sistema.

1.3 Comunicazioni

Conformemente a quanto previsto dall'art.52 del D. Lgs. n.50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura saranno effettuate per via telematica, mediante il Sistema, all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta, nella sezione “*Comunicazioni*”. Medesimi canali verranno utilizzati per le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 2-bis e 5 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate e, pertanto, è onere dell'Operatore Economico verificarne il contenuto fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

È onere della Società concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma “*Registrazione e funzioni base*” e “*Gestione anagrafica*” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>. Diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nelle comunicazioni aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del Contratto.

La comunicazione di avvenuta stipulazione del Contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione del medesimo sul sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/>.

1.4 Registrazione degli Operatori Economici e dotazione informatica per la presentazione dell'Offerta

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>. La

registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un **Personal Computer** collegato ad internet e dotato di un browser;
- la **firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato** e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la **registrazione al Sistema** con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplinare;
- un **indirizzo di posta elettronica certificata** abilitata a ricevere anche e-mail non certificate.

Con il primo accesso al portale, l'Operatore Economico deve compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'operatore riceverà via e-mail all'indirizzo PEC indicato le credenziali per accedere al Sistema.

A tal fine, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i dati richiesti e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità indicate nei Manuali.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di abilitazione sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06 997744.

In caso di partecipazione di RTI/ConSORZI/Reti d'Impresa/GEIE la registrazione deve essere effettuata da parte della sola Impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.

Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, da affidare tramite gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta in un unico lotto indivisibile in quanto riguardante un'unica tipologia di servizio da garantire in modo uniforme e gestire unitariamente.

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto.

Le attività principali oggetto dell'appalto, come specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono riferibili al seguente codice CPV: 66512100 e 66510000

L'appalto è costituito da un unico lotto, di cui di seguito si rappresenta il relativo importo a base d'asta:

Descrizione del lotto	Importo annuo a base d'asta (€, IVA esente)	Importo triennale a base d'asta (€, IVA esente)
Assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 Della l.r. n. 29/92	580.000,00	1.740.000,00

L'importo a base di gara è indicato al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo di gara è stato determinato sulla base del numero di alunni frequentanti le scuole del Lazio (880.000 circa nell'anno scolastico 2019/20) allineandolo con le previsioni dell'ultima iniziativa di acquisto e tenendo conto dell'ultimo indice Istat dei prezzi al consumo. L'importo stimato per l'eventuale affidamento di nuovi servizi analoghi, ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, per un periodo di 12 mesi successivi alla scadenza del contratto, è determinato in euro 580.000,00. Il valore globale dell'appalto, ai fini della definizione della soglia comunitaria, è pari ad euro 2.320.000,00 imposte ed altri eventuali oneri inclusi, IVA esente.

In considerazione dell'oggetto dell'affidamento si ritiene non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che in assenza di rischi da interferenza risultano pertanto pari a zero.

Nella determinazione dell'Offerta Economica, il Concorrente dovrà comunque tenere conto degli altri oneri per la sicurezza (da rischi specifici o aziendali), che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, indicando la loro incidenza nell'importo offerto e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

L'Appalto è finanziato con fonti di finanziamento della Regione.

Il luogo dell'esecuzione è il territorio della Regione Lazio nonché ogni altro luogo nel mondo intero in cui si effettuino gite (tragitti e soggiorni) o ulteriori attività didattiche, culturali, ricreative e sportive promosse dalle Autorità scolastiche o svolte con il consenso delle stesse anche in orario extrascolastico. I predetti servizi assicurativi devono essere prestati secondo le modalità e le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.

3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 Durata

La durata del servizio è di 36 mesi, dalle ore 24:00 del 29 ottobre 2020 alle ore 24:00 del 29 ottobre 2023, salvo proroga disposta con atto motivato da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

3.2 Opzioni e rinnovi

La durata nel contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, e comunque per un periodo massimo di mesi 12 (dodici).

In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "Aggregazione di imprese di rete").

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Ai fini della partecipazione alla procedura, gli Operatori Economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali di seguito indicati. In particolare:

- a) **Non sono ammessi** alla procedura gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) **Non sono ammessi** gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli Operatori, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

6.1 Requisiti di idoneità

Gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **Iscrizione, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese nonché in apposita sezione dell'albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza** per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) **Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura**, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008.
- c) **Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo** e comunque mancato conferito di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Ai sensi dell'art. 83 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha previsto dei requisiti di capacità economico e finanziaria al fine di consentire la selezione di Operatori Economici affidabili, considerata la rilevanza della fornitura in oggetto per la pratica medica delle Aziende:

- c) **Fatturato specifico minimo annuo:** negli ultimi tre esercizi finanziari, precedenti la data di pubblicazione del Bando, un fatturato specifico, al netto dell'IVA, nel settore di attività e per i servizi oggetto del presente appalto pari ad € **1.160.000,00**.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 4, e all'allegato XVII, parte I, del Codice, mediante la produzione delle fatture.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli Operatori Economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'Operatore Economico che, per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità, di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di capacità economica finanziaria**, di cui al paragrafo 6.2, deve essere soddisfatto dalla rete/GEIE nel suo complesso, detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla capofila.

6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti di idoneità**, di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito di capacità economica e finanziaria**, di cui al paragrafo 6.2, deve essere posseduto e dichiarato.

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice dai singoli consorziati indicati come esecutori.

7. AVVALIMENTO

Come stabilito dall'art. 89 del Codice, l'Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il Fornitore e l'Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più Ausiliarie. L'Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'Ausiliaria presti avvalimento per più di un Fornitore e che partecipino al singolo lotto sia l'Ausiliaria che l'Operatore Economico che si avvale dei requisiti.

L'Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'Ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al Fornitore di sostituire l'Ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'Ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto – secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 – all'Operatore Economico la sostituzione dell'Ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Fornitore, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'Ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'Ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Committente di quanto subappaltato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'Aggiudicatario deve depositare presso il Committente il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al suddetto dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo all'Aggiudicatario di attestare ai sensi del DPR n. 445/2000 che, nel relativo contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria, intestata alla Regione Lazio in qualità di stazione appaltante**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore a base d'asta del Lotto oggetto di gara e precisamente di importo riportato nella tabella al precedente paragrafo 3, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta

alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando la causale del versamento;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impres_e.jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 5) avere validità **per almeno 240 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte nelle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. Il documento dovrà essere costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Il documento in formato digitale deve essere inserito nella apposita sezione del Sistema, come allegato alla Busta A – Documentazione Amministrativa.

In caso di richiesta di estensione della durata di validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'Offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il Concorrente segnala e documenta nell'Offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'Offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, visibile sul sito dell'ANAC nella sezione "*Contributi in sede di gara*" e allegano la ricevuta nella Busta A – Documentazione Amministrativa.

Il contributo dovuto per il lotto oggetto di gara è pari a € **140,00**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, così come modificato dall'art.52, comma 1, lett. d) del D.lgs. 56/2017, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'Offerta.

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dall' Operatore Economico entro il termine perentorio **delle ore 16.00 del giorno 16/03/2020**. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

È ammessa la presentazione di un'offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'Appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- **Busta A – Documentazione Amministrativa**
- **Busta B – Offerta Tecnica**
- **Busta C – Offerta Economica.**

Tutti i file relativi alla documentazione potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per **240 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione.**

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico dovrà produrre e inserire a Sistema, nella sezione denominata "*Busta documentazione*", la seguente documentazione:

- **Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative integrative;**
- **DGUE** di cui al successivo par 14.2;
- **Altra eventuale documentazione a corredo.**

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'**esclusione** dalla partecipazione alla presente gara;
- c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'Impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

14.1 Domanda di Partecipazione

La domanda di partecipazione, da inserire nell'apposita sezione nel Sistema, deve essere conforme al modello di cui all'Allegato 1 – *Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative integrative* al Disciplinare e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Nella compilazione della Domanda, l'Operatore Economico, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. Indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice (*vedasi* Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della Domanda;
2. Dichiaro di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n.165;

Per gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:

3. Dichiaro di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del dl. 78/2010, conv. in l. 122/2010) *oppure* dichiaro di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14.12.2010 e allego copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

4. si impegna ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA;
6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

A valle dell'entrata in vigore della legge 55/2019 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” gli Operatori Economici dovranno compilare la sezione **Allegato C** della domanda di ammissione ai fini dell'integrazione al DGUE strutturato compilato direttamente in piattaforma S.TEL.LA.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo e dalle consorziate esecutrici.

La domanda deve essere redatta in bollo, per un importo di € 16 (sedici). Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/ConSORZI ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di ConsORZI di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dal Consorzio.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale / copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 Documento di gara unico europeo

Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "*Documentazione amministrativa*".

L'Operatore compila il modello di DGUE presente sul Sistema secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

L'Operatore rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di abilitazione.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

L'Operatore rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

L'Operatore indica la denominazione dell'Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

L'Operatore, per ciascuna ausiliaria, allega a Sistema:

- 1) il DGUE, a firma dell'Ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) il PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- 6) la dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D

L'Operatore, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

L'Operatore dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente Disciplinare.

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

Parte IV – Criteri di selezione

il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 del presente Disciplinare;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente Disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato sul Sistema:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del D. Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1 Documentazione a corredo dell'offerta

Il concorrente allega:

- Copia del documento attestante l'attribuzione del **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **Il documento comprovante**, ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, **la costituzione di una garanzia provvisoria** a corredo dell'Offerta con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- *(Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016)* Originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es. scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) della/e **certificazione/e** che giustifica/giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
- Copia per immagine della ricevuta di pagamento del **contributo in favore dell'ANAC**, come previsto dal paragrafo 12 del presente Disciplinare;
- *(nel caso in cui il Concorrente ricorra all'avvalimento)* ai sensi dell'art. 49 del Codice, la documentazione richiesta nel presente Disciplinare;
- **attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo**. Si ricorda che il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire in una delle modalità consentite dalla legge (si veda ad esempio risoluzione Agenzia delle Entrate 12/E del 03 marzo 2015). A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà caricare a sistema, all'interno della Busta A, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, firmata digitalmente dal Legale rappresentante o da suo procuratore. Al fine di ottemperare a tale disposizione si riportano i seguenti dati:

- ✓ Codice ufficio Agenzia Entrate: TJT,
- ✓ Codice fiscale Regione Lazio: 80143490581,
- ✓ Codice tributo: 456T, come precisato dalla Circolare n. 36/E del 6/12/2006 dell'Agenzia delle Entrate.

Le restanti informazioni da inserire possono essere acquisite consultando il sito della Agenzia delle Entrate.

14.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,

se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nell'ambito di ciascun Lotto a cui partecipa, nella sezione denominata “*Caricamento Lotti/Prodotti*”, l'Operatore Economico dovrà allegare nella busta “*Offerta tecnica*” la seguente documentazione tecnica:

1. Relazione Tecnica del servizio offerto ed ogni altra documentazione necessaria alla valutazione dei requisiti dichiarati, minimi e migliorativi, ed al corretto utilizzo di ogni prodotto offerto.

La relazione tecnica dovrà essere articolata nei seguenti capitoli:

- Proposta Tecnica;
- Proposta Organizzativa;
- Strumenti a supporto dell'erogazione del servizio;
- Proposte migliorative.

La relazione, redatta in italiano e con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine illustra, con riferimento ai criteri di valutazione, tutti gli elementi utili ai fini della valutazione dell'Offerta Tecnica, ivi incluse tutte le certificazioni possedute e/o i rapporti di prova svolti per accertare la conformità dei prodotti alla normativa vigente e a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

Si specifica che l'elaborato, completo di tutte le informazioni necessarie e utili per la valutazione dell'offerta sotto il profilo qualitativo deve essere strutturato, laddove possibile, in paragrafi separati corrispondenti ai diversi criteri di aggiudicazione dell'appalto.

La relazione tecnica dei servizi offerti dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min. 1,2), della lunghezza massima di 30 pagine solo fronte, oltre copertina, indice ed eventuali allegati. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana le Imprese concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa o da soggetto con poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta all'interno della Risposta di Qualifica.

L'Impresa concorrente deve, inoltre, dichiarare ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali coperti da riservatezza.

In base a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e fatta eccezione per l'ipotesi di cui al successivo comma 6, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente. La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La dichiarazione sopra indicata deve essere inserita, quale autonomo documento, all'interno della Risposta Tecnica.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica ed è predisposta su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>.

Per la presentazione dell'Offerta Economica, l'Operatore economico deve:

- indicare a Sistema, l'importo annuale offerto, onnicomprensivo, per la durata di 12 mesi, da inserire a sistema nel campo previsto "PREZZO OFFERTO PER UM"

Gli importi complessivi dell'appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
- delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;

- dell'utile d'impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95 comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la ditta concorrente non dovrà indicare la stima dei propri costi della manodopera e la stima dei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta è vincolante per il periodo di **240 (duecentoquaranta) giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97, Codice.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal concorrente per la preparazione e la presentazione della offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto.

L'Aggiudicatario dell'Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto o, qualora si rifiutasse di stipularlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti

dall'articolo 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO TECNICO (P_t)	70
PUNTEGGIO ECONOMICO (P_e)	30
TOTALE (P_{TOT})	100

17.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio di valutazione tecnica verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna “*Modalità di attribuzione del punteggio*” vengono indicati:

- con la lettera T i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- con la lettera Q i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- con la lettera D i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

#	(T/Q/D)	Criteri tecnici	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max
1	D	Organizzazione per l'erogazione del servizio	<p>Caratteristiche e modalità di esecuzione dei servizi richiesti anche in relazione ai rapporti fra compagnia assicuratrice e beneficiari dell'assicurazione. In particolare, si richiede di evidenziare le modalità di attuazione delle prestazioni oggetto del servizio in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle relazioni analitiche sinistri: 15 punti • Ricezione delle richieste di risarcimento: 5 punti • Modalità di contatto con i beneficiari: 5 punti 	25
2	D	Struttura organizzativa deputata all'erogazione dei servizi	<p>Esperienze e competenze del personale impiegato nel servizio, in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • competenze e qualifiche, desumibili dal <i>curriculum vitae</i>, e organizzazione del gruppo di lavoro dedicato al servizio in oggetto 5 punti • esperienze pregresse dell'offerente nel medesimo ambito di attività 5 punti 	10
3	D	Caratteristiche del Portale impiegato per l'esecuzione del servizio	<p>Caratteristiche funzionali e facilità di utilizzo del portale WEB. In particolare, si richiede evidenziare le caratteristiche del portale WEB in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struttura e funzionalità del portale: 9 punti • Capacità di elaborazione in batch delle elaborazioni sinistri: 6 punti • Monitoraggio delle tempistiche di lavorazione delle pratiche: 5 punti • Modalità di attuazione del servizio ticketing/help desk: 5 punti 	25
			<p>Adeguatezza dei servizi di formazione proposti per l'utilizzo del portale</p>	5
4	D	Proposte migliorative	Proposte migliorative offerte dall'Operatore, inerenti ai servizi oggetto della procedura senza oneri economici per la Regione	5
PUNTEGGIO TOTALE				70

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica

Con riferimento all'Offerta Tecnica, il Punteggio Tecnico (Pt) della gara, è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in relazione ai singoli criteri di valutazione, effettuando le operazioni di seguito indicate.

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà sulla base della seguente formula:

$$Pt(a) = \sum_{i=1}^n (Wi * V(a)i)$$

dove:

Pt(a) = punteggio di valutazione tecnica per l'offerta "a";

Wi = punteggio massimo attribuibile al criterio "i";

V(a)i = coefficiente definitivo dell'offerta "a" rispetto al criterio "i", variabile fra 0 e 1;

n = numero totale dei criteri.

In particolare:

- l'attribuzione discrezionale ("D"), è attribuita con un coefficiente, variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice recanti offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. Il valore discrezionale sarà attribuito secondo i seguenti livelli di valutazione:

In relazione a ciascun sub-criterio, la Commissione procede all'attribuzione di un coefficiente corrispondente alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun Commissario mediante l'utilizzazione della seguente scala di valutazione:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1
Ottimo	0,80
Distinto	0,60
Buono	0,40
Sufficiente	0,20
Insufficiente / non valutabile	0

Successivamente la Commissione procede alla sommatoria dei punteggi così attribuiti a ciascun sub-criterio ottenendo il punteggio preliminare *V(a)pi* attribuito ad ogni criterio per singolo operatore.

Per ogni elemento di valutazione, il coefficiente *V(a)pi* viene trasformato in coefficiente definitivo *V(a)i*, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente preliminare più alto e

proporzionando ad esso i coefficienti degli altri concorrenti, mediante la procedura di riparametrazione (*re-scaling*) di seguito indicata:

a) $V_{(max)pi} > 0$

$$V_{(a)i} = \frac{V_{(a)pi}}{V_{(max)pi}}$$

b) $V_{(max)pi} = 0$

$$V_{(a)pi} = 0$$

Dove:

$V_{(a)pi}$ = coefficiente ottenuto dall'impresa "a" per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(max)pi}$ = coefficiente massimo ottenuto da una impresa concorrente per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(a)i}$ = coefficiente ottenuto dall'impresa "a" per il criterio i-esimo dopo la procedura di re-scaling.

Si precisa che, sia con riferimento agli elementi quantitativi, sia con riferimento agli elementi qualitativi, i coefficienti $V_{(a)i}$ così determinati, nonché i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun elemento di valutazione, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- 21,23567 viene arrotondato a 21,24;
- 21,23467 viene arrotondato a 21,23.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Economica

Il punteggio attribuito alle Offerte Economiche verrà calcolato, sulla base del ribasso unico percentuale che sarà applicato all'importo posto a base d'asta, secondo la seguente formula:

$$PE_i = PE_{max} \times \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

PE_{max} = Punteggio massimo attribuibile

R_i = ribasso percentuale / sconto dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale / sconto dell'offerta più conveniente;

$\alpha=0,4$ parametro che determina la concavità della curva di punteggio

Il Ribasso percentuale /Sconto offerto (R) sarà valutato su quanto offerto per i Servizi come da paragrafo 17 del presente Disciplinare applicando la formula ($R = 1 - P/BA$), dove P è l'importo offerto, determinato come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le relative quantità stimate.

Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli arrotondamenti sarà effettuato alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quinta cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- 19,2356 viene arrotondato a 19,24;

- 19,2346 viene arrotondato a 19,23.

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi totali

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totali.

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (P_t) sommato al punteggio economico (P_e):

$$P_{TOT} = P_t + P_e$$

dove:

P_t = somma dei punti tecnici;

P_e = punteggio attribuito all'offerta economica.

18.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta virtuale avrà luogo il giorno **18/03/2020, alle ore 10:00** e gli operatori potranno partecipare tramite Sistema.

Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Sistema almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il RUP, ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* procederà, nella prima seduta virtuale, a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o eventuali ulteriori documenti di cui sia consentito l'invio in formato cartaceo, inviati dai concorrenti e, una volta aperta la Busta A, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* procederà, con sedute riservate a:

- a) verificare la conformità della documentazione di cui alla **Busta A – Documentazione Amministrativa** a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantito dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli Operatori Economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della Documentazione Amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'**Offerta Tecnica** ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle Offerte Tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'**Offerta Economica** e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica virtuale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la

commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), b) e c), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77, commi 2 e 7 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante individuerà la lista di esperti, indicati dalle Direzioni regionali competente nella materia oggetto dell'appalto. in materia di Salute, tra cui sorteggiare i nominativi dei componenti della Commissione secondo regole di competenza e trasparenza. Il numero di esperti da estrarre, inclusi i sostituti che saranno in via di ipotesi chiamati a far parte della Commissione secondo l'ordine di estrazione, è pari a 6.

La scelta del Presidente sarà eseguita tramite sorteggio fra i Commissari individuati.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 6 e 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. Verificata in sede di accettazione dell'incarico l'assenza in capo ai componenti della Commissione di cause di incompatibilità o di obbligo di astensione, di cui all'articolo 77, comma 6 e 9, D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà con proprio provvedimento a costituire la Commissione medesima.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Per lo svolgimento del ruolo di commissario non è previsto alcun compenso.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'Appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta, i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'Appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'Appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'Aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del Contratto anche in assenza dell'informativa Antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Il Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del Contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La garanzia, intestata a favore della Regione Lazio, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Operatore Economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'Aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dalla legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.



**REGIONE
LAZIO**

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RISCHIO INFORTUNI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO NONCHÉ PER IL PERSONALE ADIBITO ALLA SORVEGLIANZA DEGLI STESSI DURANTE IL TRASPORTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 22 DELLA L.R. N. 29/92

ALLEGATO 1

SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE

MODELLO 1.1

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in
qualità di _____ e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP
_____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, di
seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione presente procedura di gara

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- GEIE
- Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da
(*compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede*)
- mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da
(*compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede*)
 - (capogruppo) _____
 - (mandante) _____

- (mandante) _____
- (mandante) _____

2) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]

- che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero

- che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

3) [in caso di Rete d'Impresa]

- che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero

- che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante
- contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

ovvero

- contratto redatto in altra forma [indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete] _____ e che è già stato conferito

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]

- ❑ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
 - già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

4) *[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi]* che la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l'R.T.I./Consorzio) è la seguente:

Impresa _____ Attività e/o Servizi _____ % _____

- 5) [in caso Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica¹] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

- 6) [in caso Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 che il Consorzio è composto dalle seguenti consorziate:

- 7) di indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero di indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta: _____

- 8) di indicare quanto riportato nel successivo **Allegato C**, in merito ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019.

¹ Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

- 9) Di essere iscritta, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle imprese nonché in apposita sezione dell'albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto. in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice;
- 10) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
- 11) che questa Impresa si impegna ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e comunque nella documentazione di gara;
- 12) di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
- 13) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 14) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 15) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.
- 16) *[in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:*

- di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37 del d.l. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010;

ovvero

- di avere richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 37 del d.l. 78/2010 e dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 ed **allegare** copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

17) *[in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia]* che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

18) *[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale di _____, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____,
e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n. _____,
CAP _____, tel. _____, fax _____, e-
mail _____, PEC _____.

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO C

INTEGRAZIONI AL DGUE A VALLE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 55/2019
“*CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019,
N. 32, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE DEI CONTRATTI
PUBBLICI, PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, DI
RIGENERAZIONE URBANA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI*”

Copia

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

- a. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽²⁾
- b. Corruzione ⁽³⁾
- b-bis. False comunicazioni sociali*
- c. Frode ⁽⁴⁾;
- d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽⁵⁾;
- e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽⁶⁾;
- f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽⁷⁾
- g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza , in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella	[] Sì [] No

⁽²⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽³⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

<p>sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10 e 10-bis?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione e il riferimento preciso della documentazione ⁽⁸⁾:</p>	<p>indirizzo web: []</p> <p>autorità o organismo di emanazione: []</p> <p>riferimento preciso della documentazione: []</p>
<p>In caso affermativo, indicare ⁽⁹⁾:</p> <p>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate:</p> <p>c) nella sentenza di condanna è stata applicata la pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione?</p> <p>In caso affermativo, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p>	<p>a) Data []</p> <p>durata []</p> <p>lettera comma 1, articolo 80 []</p> <p>motivi []</p> <p>b) []</p> <p>c) [] Sì [] No</p> <p>durata del periodo d'esclusione []</p> <p>lettera comma 1, articolo 80 [],</p>
<p>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione¹⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?</p>	<p>[] Sì [] No</p>
<p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione</p>	<p>[] Sì [] No</p>

⁽⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁰⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<p>come definita dalle singole fattispecie di reato?</p> <p>2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?</p> <p>3) In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? <p>4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione e il riferimento preciso della documentazione:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Documentazione <input type="checkbox"/></p> <p>indirizzo web <input type="checkbox"/></p> <p>autorità o organismo di emanazione <input type="checkbox"/></p> <p>riferimento preciso della documentazione <input type="checkbox"/></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:
<p>L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso negativo, indicare:</p> <p>a) Paese o Stato membro interessato:</p> <p>b) Di quale importo si tratta?</p> <p>c) Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giuridica o decisione amministrativa?</p> <p>In caso di risposta affermativa, indicare in quale modo è stata stabilita tale inottemperanza:</p>	<p>a) <input type="checkbox"/></p> <p>b) <input type="checkbox"/></p> <p>c) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

<p>Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante? Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:</p> <p>d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o le tasse dovute, compresi eventuali interessi o multe, avendo formalizzato il pagamento o l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?</p> <p>Descrivere tali misure:</p>	<p>[]</p> <p>[]</p> <p>d) [] Si [] No</p> <p>[]</p>
<p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o tasse è disponibile elettronicamente, indicare l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione:</p>	<p>Indirizzo web [] autorità o organismo di emanazione [] riferimento preciso della documentazione ⁽¹¹⁾ []</p>

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽¹²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

<p>Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle</p>	

⁽¹¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹²⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

<p>seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. <i>b</i>), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il curatore del fallimento è stato autorizzato dal giudice delegato ad eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita (articolo 110, comma 3, lette. <i>a</i>) del Codice)? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lett. <i>a</i>) del Codice? 2. la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 6, all'avvalimento di altro operatore economico? 	<p>a) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, indicare gli estremi del provvedimento: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria <input type="text"/></p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali ⁽¹³⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. <i>c</i>), <i>c-bis</i>), <i>c-ter</i>) e <i>c-quater</i>) del Codice?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

⁽¹³⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	<input type="checkbox"/>
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure per dimostrare la propria affidabilità (“autodisciplina”)? In caso affermativo , indicare: 1) gli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: <ul style="list-style-type: none"> - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare l’indirizzo web, l’autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Documentazione <input type="checkbox"/> indirizzo web <input type="checkbox"/> autorità o organismo di emanazione <input type="checkbox"/> riferimento preciso della documentazione <input type="checkbox"/>

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. <i>f</i> , <i>g</i> , <i>h</i> , <i>i</i> , <i>l</i> , <i>m</i>) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall' <u>articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u> o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' <u>articolo 84, comma 4, del medesimo decreto</u> , fermo restando quanto previsto dagli <u>articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u> , con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia – nonché dall’art. 34-bis, commi 6 e 7	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

<p>del d.lgs. 159/2011 (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione ⁽¹⁴⁾:</p>	<p>Documentazione []</p> <p>indirizzo web []</p> <p>autorità o organismo di emanazione []</p> <p>riferimento preciso della documentazione []</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?</p> <p>a. ha presentato in procedure di gara e negli affidamenti di subappalti documenti o dichiarazioni non veritiere? (Articolo 80, comma 5, lettera f-bis)?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione:</p> <p>b. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter)?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione:</p>	<p>c. [] Sì [] No</p> <p>Documentazione []</p> <p>indirizzo web []</p> <p>autorità o organismo di emanazione []</p> <p>riferimento preciso della documentazione []</p> <p>d. [] Sì [] No</p> <p>Documentazione []</p> <p>indirizzo web []</p> <p>autorità o organismo di emanazione []</p> <p>riferimento preciso della documentazione []</p>

(14) Ripetere tante volte quanto necessario.

FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

GU UE S Numero:

Data

Pagina

Numero dell'avviso nella GU S:

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):

Identità del committente

*Denominazione

Giunta Regionale

*Paese

Italia

*Codice Fiscale

80143490581

Informazioni sulla procedura di appalto

*Titolo

servizio assicurazione rischio infortuni alunni scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado e per il personale sorveglianza degli stessi durante il trasporto - art. 22 LR 29/92

*Breve descrizione dell'appalto

Servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 29/92

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (ove esistente):

CIG

81374135A3

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati Identificativi

*Nome/denominazione:

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice Fiscale), se richiesto e applicabile

Indirizzo postale:

*Via e numero civico

*Città

*Paese

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):

Persone di contatto: (Ripetere se necessario) #1

*Persona di contatto:

*Telefono:

*PEC o e-mail:

*L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media? *si* *no*

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? *si* *no* *Non applicabile*

*L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri? *si* *no*

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario

Legali rappresentanti #1

*Nome:

*Cognome:

*Data di nascita:

*Luogo di nascita:

Via e numero civico:

E-mail:

Codice postale:

Telefono:

Città:

Posizione/Titolo ad agire:

Paese:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo, firma congiunta):

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice – Avvalimento)

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

si

no

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e le risorse che l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte IV. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice – Subappalto)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

si

no

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

- a. Partecipazione a un'organizzazione criminale;
- b. Corruzione;
- c. Frode;
- d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e. Riciclaggio di proventi di attività criminali o finanziamento al terrorismo;
- f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;
- g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

*I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?

si

no

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse (Art. 80 comma 4 del Codice)

*L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? **si no**

La documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o tasse è disponibile elettronicamente?
si no

Pagamento di contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4 del Codice)

*L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? **si no**

La documentazione pertinente relativa al pagamento di contributi previdenziali è disponibile elettronicamente?
si no

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro? **si no**

*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale? **si no**

*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto sociale? **si no**

*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto del lavoro? **si no**

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni:

*a) fallimento
si no

*b) liquidazione coatta
si no

*c) concordato preventivo
si no

*d) è ammesso a concordato con continuità aziendale
si no

*L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? **si no**

*L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto? **si no**

(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

*L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice)?

si *no*

*L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

si *no*

*b) non avere occultato tali informazioni?

si *no*

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

*Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?

si *no*

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

*1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);

si *no*

*2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);

si *no*

*3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Articolo 80, comma 5, lettera h);

si *no*

*4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);

si *no*

5. pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
Pagina 106 / 140

si *no*

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l).
(nota: La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio)

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? *si* *no*

*6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m).

si *no*

*7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?

si *no*

Nei casi precedenti (ad esclusione del punto 4), in caso di risposta affermativa e se pertinente, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning"?

si *no*

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Indicazione generale per tutti i criteri di selezione

*Soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti *si* *no*

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

*È iscritto in un registro professionale tenuto nello Stato membro di stabilimento. *si* *no*

*È iscritto in un registro commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento. *si* *no*

Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?

si **no**

È richiesta l'appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?

si **no**

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Fatturato annuo specifico

Esercizio

Fatturato

2a) Il fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:

Esercizio

Fatturato

Esercizio

Fatturato

Esercizio

Fatturato

Esercizio

Fatturato

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si **no**

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

Copertura contro i rischi professionali

Importo

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si **no**

PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.

Data e Luogo

*Data

Luogo

Copia



**REGIONE
LAZIO**

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

TRA

La Regione Lazio – Direzione Regionale _____, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Committente”, nella persona di _____, nato/a _____, Prov. _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____,

E

L’Impresa _____, con sede legale in _____, Prov. _____, Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. n. _____, e P. IVA n. _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, di seguito definita “Società”, nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, in virtù dei poteri conferitigli da _____, congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- a) la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara per l'affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. n. 29/92;
- b) il cui bando è stato pubblicato _____ del _____ e sulla _____ del _____;
- c) in base alla Determinazione _____ del _____ della Regione Lazio, la Società è risultata aggiudicataria del servizio oggetto della gara;
- d) la Società, sottoscrivendo il Contratto, dichiara che quanto risulta dal Contratto, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- e) la Società, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al _____% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ _____, _____ / __) per un ammontare complessivo di € _____, _____ (_____ / __) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Contratto, il quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- f) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Regione Lazio
Assicurato:	la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ossia gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado, nonché il personale di sorveglianza durante i trasferimenti
Beneficiari:	in caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso
Società:	impresa assicuratrice
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Broker:	Soggetto incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società
Franchigia:	parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o un'invalidità permanente e/o un'inabilità temporanea
Invalidità Permanente:	la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad esercitare un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato

Ricovero:	degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento
Istituto di cura:	l'ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura accreditate presso il SSN e private, legalmente riconosciute e regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c. rinunciando al relativo diritto di recesso.

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza da parte del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni di circostanze eventualmente aggravanti il rischio durante il corso di validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, il diritto al completo indennizzo, sempre che tali omesse, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati dall'obbligo di dichiarare i danni subiti previsti da polizze da loro sottoscritte per la copertura dei medesimi rischi prima della stipulazione della presente polizza di assicurazione.

L'eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica la presente assicurazione.

ART. 2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi sottoscritte dal Contraente medesimo; tuttavia, in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24:00 del 29 ottobre 2020 e scadenza alle ore 24:00 del 29 ottobre 2023 e cesserà irrevocabilmente alla fine di detto periodo.

Alla scadenza del contratto l'Amministrazione contraente, sussistendone i presupposti, si riserva la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'art. 63 del d.lgs. 50/2016 per la durata complessiva di ulteriori 12 mesi.

L'Amministrazione contraente si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, con atto motivato, il presente contratto laddove, nell'ambito della successiva procedura di affidamento non sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto entro la data del 29 ottobre 2023.

L'Amministrazione comunica alla Società la volontà di avvalersi di tale facoltà mediante posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso la Società è tenuta ad accordare la proroga della polizza per almeno 12 mesi, alle condizioni tutte in corso o più favorevoli per la stazione appaltante.

Le Parti si riservano la facoltà di risolvere il contratto alla fine di ogni periodo annuale di assicurazione a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata da inviare 180 giorni prima di ciascuna scadenza annuale.

In tale caso, laddove necessario ai fini della conclusione della gara per il nuovo affidamento del servizio assicurativo ed a fronte di una comunicazione del Contraente da darsi con lettera raccomandata o posta certificata con preavviso di almeno 30 giorni, la Società si impegna comunque a mantenere attive tutte le garanzie, alle condizioni tutte in corso, per un termine di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza annuale, salvo il diritto di percepire il premio pro rata.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio venga versata nei 30 giorni successivi all'emissione della relativa e regolare fattura elettronica. Il pagamento delle ulteriori rate di premio avviene annualmente a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica che dovrà essere emessa almeno 30 giorni prima della scadenza prevista nella polizza.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga la prima rata di premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo la scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

La sospensione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile non si applica in caso di mancata presentazione di regolare fattura elettronica e in qualunque altra ipotesi di slittamento dei termini di pagamento per cause non imputabili al Contraente.

Il pagamento del premio è comunque subordinato all'approvazione del Bilancio annuale di previsione regionale di pertinenza del pagamento in questione. In mancanza di approvazione del Bilancio annuale di previsione regionale e salva la copertura dei rischi, il pagamento avverrà in ragione di dodicesimi del premio annuo con frazionamento mensile fermo restando che, comunque, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio annuale di previsione regionale il Contraente si impegna al versamento del premio convenuto al netto degli eventuali dodicesimi dello stesso già corrisposti alla Società.

ART. 5 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Poiché il premio è stimato sulla base del numero di alunni frequentanti le scuole del Lazio al momento dell'indizione della procedura di gara, esso viene quantificato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo in proporzione alla maggiorazione eventualmente intervenuta rispetto al dato iniziale.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

La Società conviene di non procedere alla richiesta di conguaglio del premio nel caso in cui l'incremento del numero di allievi dovesse essere inferiore al 10% del totale degli allievi dichiarati in via presuntiva.

Le eventuali maggiorazioni di premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 180 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione e a seguito di emissione di regolare fattura elettronica.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società gli assegna un termine di 30 giorni per provvedere trascorso inutilmente il quale, fermo il diritto di agire giudizialmente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata o posta certificata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o posta certificata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al contraente i ratei pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In tali casi, laddove necessario ai fini della conclusione della gara per il nuovo affidamento del servizio assicurativo ed a fronte di una comunicazione della Contraente da darsi lettera

raccomandata o posta certificata con preavviso di almeno 30 giorni, la Società si impegna, comunque, a mantenere attive tutte le garanzie alle condizioni tutte in corso per un termine di ulteriori 180 giorni successivi al decorso del termine di preavviso, salvo il diritto di percepire il premio pro-rata.

ART. 7 - PROVA DEL CONTRATTO - MODIFICHE - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

La polizza firmata elettronicamente dalla Società e dal Contraente è il solo documento che fa prova delle condizioni regolatrici dei rapporti fra le Parti. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da appendice sottoscritta dalle Parti come sopra.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte alla Società on line sull'apposito sito messo a disposizione dalla medesima oppure con lettera raccomandata o posta certificata. Oltre al Contraente, sono da ritenersi legittimati a fornire comunicazioni alla Compagnia di Assicurazione, comprese le denunce dei sinistri, i Dirigenti scolastici delle scuole statali, i Gestori delle scuole paritarie ed il broker incaricato.

Al fine di consentire la gestione on line dei sinistri la Società si obbliga ad attivare entro tre mesi dall'avvenuta aggiudicazione della gara un apposito programma informatico di gestione dei sinistri fruibile dalle istituzioni scolastiche per la denuncia del sinistro *on line*.

Tale programma di gestione sinistri dovrà avere le seguenti funzionalità:

- accesso riservato tramite username e password agli istituti scolastici ed al Contraente;
- consultazione *on line* delle polizze, della modulistica e delle istruzioni per il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili degli assicurati;
- inserimento sinistro con compilazione di denunce complete e corrette;
- invio denuncia *on line*;
- elaborazione e produzione di statistiche relative agli infortuni delle scuole;
- consultazione *on line* delle denunce e della documentazione relativa.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente polizza è competente esclusivamente il foro del luogo ove ha sede il Contraente.

ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data prevalenza all'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

ART. 10 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza sono esercitati esclusivamente dal Contraente, dagli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari della Regione Lazio e dalla Società. Spetta, in particolare, agli Istituti scolastici compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

ART. 11 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società mette a disposizione on-line a beneficio degli Istituti Scolastici Assicurati e trasmette all'Amministrazione contraente con periodicità quadrimestrale (entro il trentesimo giorno successivo ad ogni quadrimestre di durata del contratto) la situazione analitica e riepilogativa dei sinistri denunciati (evidenziando quelli Aperti, Liquidati e Senza Seguito con i relativi importi).

Le informazioni analitiche sono le seguenti:

- numero sinistro
- data accadimento
- data denuncia

- stato sinistro
- importo liquidato
- data liquidazione/chiusura sinistro
- importo riservato
- note

Le informazioni riepilogative, divise in periodo di 365 giorni, sono le seguenti:

- numero totale sinistri denunciati
- costo medio liquidato/riservato
- numero sinistri liquidati
- costo medio liquidato
- numero sinistri riservati
- costo medio riservato
- numero sinistri senza seguito

I dati sopra indicati devono essere accessibili agli Istituti Scolastici Assicurati 24 ore su 24 e scaricabili in formato Excel o altro formato utilizzabile dal Contraente.

ART. 12 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE: RESPONSABILITÀ SOLIDALE E RAPPRESENTANZA

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese è espressamente prevista ed accettata la responsabilità solidale in caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio.

Le Società assicuratrici facenti parte del raggruppamento hanno conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza in favore della capogruppo designata in frontespizio della presente polizza. Conseguentemente, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione fanno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla capogruppo che provvederà ad informare le Società mandanti.

Tutte le comunicazioni relative al contratto, comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono effettuate/ricevute dalla capogruppo in nome e per conto di tutte le Società costituenti il raggruppamento. Le Società partecipanti al raggruppamento

riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla capogruppo per conto comune.

Le Società costituenti il raggruppamento hanno conferito al legale rappresentante della Società capogruppo procura speciale a sottoscrivere la polizza e le appendici anche in loro nome e per loro conto, conseguentemente, la firma apposta dal legale rappresentante della società mandataria sui documenti di assicurazione li rende ad ogni effetto validi anche nei confronti delle mandanti.

ART. 13 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente potrà avvalersi, per la gestione del presente contratto, di Società di Brokeraggio assicurativo, che verrà individuata tramite procedura di evidenza pubblica i cui esiti saranno prontamente comunicati dall'Amministrazione appaltante alla società aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura.

In questo caso tutti i rapporti inerenti al presente contratto, tra cui il pagamento dei premi, saranno svolti tramite il Broker incaricato. Inoltre, ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o dagli assicurati al broker s'intenderà come fatta alla Compagnia aggiudicataria, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Compagnia assicuratrice si intenderà fatta in nome e per conto del Contraente e/o degli assicurati.

In mancanza dell'affidamento del servizio di broker le corrispettive incombenze rimangono a carico della Società, senza oneri aggiuntivi per il Contraente.

ART. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolamentato valgono le norme di legge.

ART. 15 – RINUNCIA ALL' AZIONE DI RIVALSA

La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

ART. 16 - ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. N. 196/2003

In conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza le prestazioni previste dal presente contratto potranno essere erogate dalla Società sempre che l'Assicurato, preso

atto dell'informativa, presti il consenso al trattamento dei suoi dati personali e sensibili. Nel caso di minori il consenso dovrà essere rilasciato da uno dei genitori o dalla persona esercente la potestà genitoriale. Il trattamento dei dati personali degli Assicurati è effettuato dalla Società attenendosi alle finalità e modalità specificate nell'informativa.

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 la Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascun transazione il codice identificativo di gara (CIG).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONI INFORTUNI

La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia e in euro (€).

ART. 1 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

L'Assicurazione Infortuni è prestata in favore dei soggetti individuati dall'art. 22 della L.R. 29/1992.

L'Assicurazione Infortuni è prestata anche in favore:

- del personale adibito alla vigilanza durante i trasferimenti degli alunni, sempre che la persona
- colpita da infortunio risulti incaricata del servizio di vigilanza dal Contraente, dai Comuni o
- dalla Autorità Scolastica;
- dei familiari in qualità di accompagnatori degli alunni partecipanti alle attività oggetto
- dell'assicurazione.

Il contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati. Per la loro identificazione, si farà riferimento alle risultanze dei registri e degli altri documenti obbligatoriamente tenuti dalla scuola; documenti che, quest'ultima, si impegna ad esibire, in qualsiasi momento, su richiesta degli incaricati della Società.

L'assicurazione non copre gli infortuni occorsi alle persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia, per persone che raggiungono tale età nel corso del contratto di assicurazione,

l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca:

- durante l'orario scolastico e, comunque, durante l'orario in cui sia autorizzato l'accesso e la permanenza presso i plessi scolastici con riferimento, ad esempio, al pre-scuola (periodo intercorrente tra l'apertura dei cancelli e l'inizio delle lezioni) e alle attività di mensa e doposcuola;
- durante le lezioni di educazione fisica e le altre attività tipiche e/o specifiche dell'indirizzo scolastico;
- durante le refezioni scolastiche, le quotidiane ricreazioni e giochi (esercizi fisici e sport comuni, compreso il gioco del calcio per diletto, esclusa però la partecipazione a gare e campionati);
- durante la partecipazione ad allenamenti e gare per "Giochi della Gioventù" e per tutte le altre manifestazioni sportive scolastiche indette ed organizzate dalla Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale o dagli Uffici scolastici provinciali;
- durante l'alternanza scuola-lavoro, i tirocini formativi, gli interscambi culturali, anche con l'estero;
- durante le visite che, a norma delle vigenti disposizioni, si effettuano presso musei, scavi, mostre ed esposizioni, cantieri, aziende e laboratori nonché durante le riunioni culturali, artistiche, religiose, di svago e diporto, come gite, passeggiate ed escursioni;
- durante i viaggi effettuati nelle circostanze e per gli scopi di cui ai precedenti commi, con ordinari mezzi di locomozione e di trasporto, terrestri o marittimi purché compiuti in forma collettiva con l'organizzazione e sotto la sorveglianza e vigilanza del personale a ciò espressamente preposto;
- durante il tragitto dalla dimora alla scuola o al luogo dove si effettuano le attività di cui ai punti precedenti e viceversa, effettuato sia a piedi che con qualsiasi mezzo, compresi gli infortuni subiti nella salita o discesa dei mezzi usati (c.d. rischio in itinere).

I massimali per le singole garanzie vengono riportati alla Sezione 4 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi in garanzia:

l'asfissia non di origine morbosa;

- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- gli infortuni derivanti da pratiche sportive ad eccezione di quelle espressamente escluse dall'art. 21 (Rischi esclusi dall'Assicurazione);

- gli infortuni derivanti da episodi di bullismo, abusi e violenza.

La garanzia assicurativa si intende valida indipendentemente dalle condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall'art. 11 (Criteri di indennizzabilità).

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui le persone assicurate fossero affette al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

ART. 3 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- 1) dalla partecipazione a corse e gare e relative prove o allenamenti comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- 2) dalla guida: a) di veicoli per i quali è prescritta alla data di stipulazione della presente polizza una patente superiore alla B; b) di macchine agricole operatrici; c) di natanti a motore per uso non privato; d) di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- 3) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, salvo quanto disposto dall'art. 5 (Rischio Aeronautico);
- 4) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di rocce o ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- 5) da abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, dall'uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- 6) dalla conseguenza di proprie azioni delittuose;
- 7) dalle conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- 8) da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere.

ART. 4 - ESTENSIONI DI GARANZIA

4.1 Rimborso spese mediche

In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e rimaste a suo effettivo carico in quanto non riconosciute dal SSN e/o non indennizzate da eventuali assicurazioni private e di categoria per le prestazioni di seguito indicate:

- 1) Rimborso spese per protesi dentarie: la presente garanzia vale fino a concorrenza della somma assicurata per infortunio ai sensi dell'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate) ma fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni dente.
- 2) Rimborso per altre protesi: spese per l'acquisto di apparecchi o protesi, tutori collari ed altri apparecchi simili fino a concorrenza della somma assicurata all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).
- 3) Spese mediche da infortunio: spese mediche da infortunio fino alla concorrenza della somma assicurata all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

4.2 Lenti e montature occhiali

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza e comprovato da certificato medico la Società rimborserà fino alla concorrenza del massimale stabilito all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate) le spese documentate sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di lenti e/o montature (escluse lenti a contatto) la cui rottura sia stata determinata da infortunio che abbia provocato lesioni obiettivamente constatabili.

Il risarcimento avverrà in base al valore a nuovo (intendendosi per tale il prezzo originario di acquisto) per i beni acquistati nei dodici mesi precedenti la data del sinistro purché sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e altri simili validi documenti fiscali probatori).

Nel caso di beni acquistati oltre i dodici mesi o nel caso d'impossibilità di produrre documentazione probante la data di acquisto ai fini dell'indennizzo si terrà conto della semplice vetustà del bene all'atto del Sinistro, indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo dello stesso.

In tal caso verrà applicato un degrado calcolato come segue:

- A. in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i dodici mesi precedenti la data del Sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori): degrado del 40%;
- B. in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi l'indennizzo non potrà superare l'importo di € 50,00.

La Società si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato la consegna del bene danneggiato.

4.3 Spese per onoranze funebri

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini la morte dell'assicurato la Società rimborserà le spese documentate relative alle onoranze funebri fino alla concorrenza dell'indennizzo stabilito all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

4.4 Rimpatrio Salma

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato fino al luogo della sepoltura in caso di decesso a seguito dell'infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso delle attività di cui all'art. 2 e ciò fino alla concorrenza dell'indennizzo dell'art. 1, sezione 4 (Somme Assicurate).

4.5 Spese di trasporto a carattere sanitario

In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza la Società rimborsa per ogni infortunio le spese sostenute e documentate per il trasporto dell'infortunato presso il luogo di cura o presso la propria dimora con qualsiasi mezzo sanitario attrezzato adibito al trasporto, fino alla concorrenza del massimale stabilito all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

4.6 Danni estetici

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia per conseguenza sfregi e deturpazioni del viso di carattere estetico, non altrimenti indennizzabili, la Società rimborserà le spese documentate e sostenute dall'assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

4.7 Indennità per stato di coma

In caso di sinistro che determini uno stato di coma entro e non oltre 15 giorni dalla data dell'infortunio denunciato la Società corrisponderà all'assicurato, su richiesta corredata da certificazione medica, l'indennità prevista all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

4.8 Rientro sanitario (valido in Italia e all'Estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso delle attività di cui all'articolo 2 e che rendano necessario il suo trasporto, anche dall'estero, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in un ospedale attrezzato in Italia, fino alla concorrenza dell'indennizzo previsto all'art. 1, sezione 4 (Somme Assicurate).

4.9 Critical Illness (Poliomelite – Meningite Cerebro Spinale – Epatite Virale)

In caso di diagnosi di poliomielite, meningite cerebro spinale, epatite virale la Società corrisponderà l'indennità prevista all'art. 1, sezione 4 (somme assicurate) a titolo forfettario.

La malattia deve essere certificata da un medico che eserciti nell'U.E. e comprovata da validi esami diagnostici.

La diagnosi dovrà intervenire durante il periodo di validità dell'assicurazione. Non sono garantite le malattie gravi diagnosticate durante i primi 30 giorni dalla data di inizio dell'assicurazione.

L'Assicurazione di cui alla presente estensione di garanzia cesserà automaticamente dopo il 60° giorno dalla data della prima diagnosi.

4.10 Borsa di Studio

In caso di evento infortunistico che abbia causato la morte di entrambi i genitori dell'allievo assicurato la Società corrisponderà a quest'ultimo una borsa di studio una tantum per il completamento del corso di studi fino al diploma di scuola media superiore fino alla concorrenza della somma assicurata prevista all'art. 1, sezione 4 (somme assicurate). In caso di pluralità di figli assicurati la somma verrà ripartita in parti uguali.

ART. 5 - RISCHIO AERONAUTICO

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei in qualità di passeggero di velivoli, elicotteri, ultraleggeri e deltaplani nonché anche in occasione dell'attività di addestramento specifico dell'indirizzo scolastico (nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 2),

ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti.

Il cumulo delle somme assicurate con questa garanzia o con altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni non potrà superare complessivamente per aeromobile le somme assicurate di:

- € 20.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
- € 20.000.000,00 per il caso di morte.

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

ART. 6 - ULTERIORI ESTENSIONI DI GARANZIA

6.1 Rischio guerra

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni

dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

6.2 Calamità naturali, Terremoti, Inondazioni, Alluvioni, Eruzioni vulcaniche

A parziale deroga dell'art. 1912 c.c. l'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche.

Resta espressamente convenuto che, nel caso di evento che colpisse più persone assicurate, la Società non potrà essere chiamata a risarcire un indennizzo complessivo superiore a € 20.000.000,00.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite fissato nell'ambito della combinazione di garanzia prescelta, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.

6.3 Ernie traumatiche

La garanzia è estesa per i casi di invalidità permanente alle ernie ed in genere alle lesioni conseguenti a sforzi, incluse le ernie discali.

6.4 Ernie addominali

6.4A *Ernie operabili*: per ciascuna singola ernia viene riconosciuta una percentuale di invalidità permanente pari al 2%, fermo comunque quanto pattuito fra le Parti in merito ad eventuali franchigie per l'invalidità permanente.

6.4B *Ernie non operabili*: l'indennizzo viene valutato in base alla tabella INAIL (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche) con rinuncia all'applicazione della relativa franchigia ivi presente, fermo restando che in ogni caso la Società non corrisponderà indennità superiore al 10% della somma assicurata in caso di invalidità permanente totale.

ART. 7 - MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte ai beneficiari designati; in difetto di designazione la Società liquida la somma agli eredi.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

ART. 8 - MORTE PRESUNTA

La Società liquiderà il capitale previsto in caso di morte trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai sensi degli artt. 60 e 62 c.c., sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile.

La Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabile.

L'Assicurato stesso, a restituzione avvenuta, potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita e residua anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito. In questo caso la Società non potrà invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.

ART. 9 - INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennità per il caso di invalidità permanente è dovuta se l'invalidità si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza.

L'indennità per invalidità permanente sarà liquidata dalla Società in contanti in base alla tabella riportata nell'allegato A.

ART. 10 - MANCINISMO

Qualora l'Assicurato fosse mancino saranno invertite le percentuali spettanti per il caso di invalidità permanente.

ART. 11 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio possa aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e non indennizzabili. Parimenti nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito

una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

ART. 12 - CONTROVERSIE

In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente le parti sono obbligate a conferire mandato con scrittura privata ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto entro 30 giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica all'Assicurato, entro 30 giorni, il nome del medico che a sua volta designa.

Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai due precedenti; in caso di disaccordo viene designato dal Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Una volta nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel luogo di residenza del Contraente/Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente, ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennità.

La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

ART. 13 - DENUNCIA, GESTIONE DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI

In caso di sinistro il capo dell'istituto presso il quale opera o è iscritto l'assicurato o l'assicurato stesso è obbligato a darne avviso scritto alla Società (anche per il tramite del broker incaricato dal contraente laddove previsto).

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata della relativa certificazione medica qualora già esistente, dovrà effettuarsi nei seguenti termini:

- a) mediante l'utilizzo della piattaforma informatica dedicata messa a disposizione dalla società e/o dal broker incaricato dal contraente; in tal caso la Società e/o il broker invieranno comunicazione di avvenuta ricezione della denuncia del sinistro;
- b) a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o posta certificata alla Società (anche per il tramite del broker incaricato dal contraente) entro 15 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il contraente, l'assicurato o i suoi aventi causa ne abbiano la possibilità.

La gestione dei sinistri attraverso la piattaforma informatica deve avvenire con le medesime funzionalità di cui all'art. 7 della sezione 1:

- accesso riservato tramite username e password agli istituti scolastici ed al Contraente;
- consultazione on line delle polizze, della modulistica e delle istruzioni per il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili degli assicurati;
- inserimento sinistro con compilazione di denunce complete e corrette;
- invio denuncia on line;
- elaborazione e produzione di statistiche relative agli infortuni delle scuole;
- consultazione on line delle denunce e della documentazione relativa.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici da trasmettere alla Società. Resta in ogni caso convenuto che l'assicurato, i suoi familiari o aventi causa devono consentire la visita dei medici della Società e devono sottoporsi a qualsiasi indagine, accertamento o controllo che questi ritengano necessario e devono fornire alla Società ogni informazione e producendo copia della cartella clinica completa eventualmente esistente e sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato. Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo (art. 1915 c.c.).

ART. 14 - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni. L'indennità verrà corrisposta in Italia in Euro.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato o offerto ai beneficiari o agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

ART. 15 - ANTICIPO INDENNIZZO

Qualora a seguito di infortunio fosse quantificata un'invalidità permanente pari o superiore al 20% la Società corrisponderà, su richiesta documentata dell'Assicurato o degli aventi causa, un anticipo pari ad un terzo dell'indennità corrispondente al danno valutato al momento con riserva di successivo accertamento e conguaglio.

ART. 16 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI SURROGA

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa all'azione di surroga che potrebbe eventualmente spettarle nei confronti dei responsabili dell'infortunio ai sensi dell'art. 1916 c.c.

SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

ART. 1 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per gli assicurati fino alla concorrenza delle somme di seguito indicate:

1. Caso morte	€ 40.000,00
2. Caso Invalidità permanente	€ 210.000,00
3. Spese mediche da infortunio	€ 5.000,00
4. Lenti e montature	€ 400,00

5. Rimborso spese per protesi dentarie	€ 1.600,00
6. Rimborso per altre protesi	€ 1.600,00
7. Onoranze funebri	€ 1.000,00
8. Trasporto dell'infortunato	€ 500,00
9. Danni estetici	€ 5.500,00
10. Coma	€ 15.000,00
11. Critical Illness	€ 10.000,00
12. Borsa di studio	€ 10.000,00
13. Rientro sanitario	€ 1.600,00
14. Rimpatrio salma	€ 1.600,00

ART. 2 - EVENTI CATASTROFALI

Resta convenuto che, in caso di sinistro – o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti allo stesso evento o circostanza – che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 20.000.000,00.

Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.

ART. 3 - CALCOLO DEL PREMIO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA REGOLAZIONE

Il Contraente versa a titolo di deposito premio convenuto l'importo riportato nella seguente tabella "scomposizione del premio" calcolato sulla base dei tassi e premi sotto riportati. Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dal Contraente in sede di regolazione premio come disciplinato dall'art. 5 (Regolazione del premio).

Tipo dato Variabile	Preventivato	Premio lordo pro capite	Totale premio lordo anticipato
Alunni e studenti Numero assicurati	880.000		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile €	
----------------------------------	--

Imposte	
TOTALE	

ART. 4 – CONDIZIONE RISOLUTIVA AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 159/2011

Ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 la stipula del presente contratto è sottoposta a condizione risolutiva nel caso in cui emerga da provvedimenti o accertamenti successivi alla stipula la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del decreto citato. In tal caso l'Amministrazione regionale può recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento della prestazione già eseguita ed il rimborso delle spese già sostenute per l'esecuzione della rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 5 – ULTERIORI OBBLIGHI

La Società è tenuta, a pena di risoluzione del contratto, all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 7, comma 1, lettere da a) ad e) della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del Società.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio.

Roma, lì _____

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

TABELLA A

Allegato a polizza Infortuni n.

REGIONE LAZIO

Tabella invalidità permanente

Grado di Invalidità Permanente accertata	Importo dell'indennizzo sul Capitale assicurato di € 110.000,00	% applicata al capitale assicurato
1%	275,00	0,25
2%	385,00	0,35
3%	660,00	0,60
4%	990,00	0,90
5%	1.320,00	1,20
6%	2.530,00	2,30
7%	2.970,00	2,70
8%	3.520,00	3,20
9%	3.960,00	3,60
10%	4.510,00	4,10
11%	5.500,00	5,00
12%	6.930,00	6,30
13%	8.470,00	7,70
14%	9.900,00	9,00
15%	12.100,00	11,00
16%	13.310,00	12,10
17%	14.850,00	13,50
18%	16.280,00	14,80
19%	18.150,00	16,50
20%	19.250,00	17,50
21%	20.900,00	19,00
22%	22.000,00	20,00
23%	23.100,00	21,00
24%	24.200,00	22,00
25%	25.300,00	23,00

SCHEMA DI CONTRATTO

26%	26.400,00	24,00
27%	28.600,00	26,00
28%	29.700,00	27,00
29%	30.800,00	28,00
30%	33.000,00	30,00
31%	34.100,00	31,00
32%	35.200,00	32,00
33%	36.300,00	33,00
34%	37.400,00	34,00
35%	38.500,00	35,00
36%	39.600,00	36,00
37%	40.700,00	37,00
38%	41.800,00	38,00
39%	42.900,00	39,00
40%	44.000,00	40,00
41%	45.100,00	41,00
42%	46.200,00	42,00
43%	47.300,00	43,00
Grado di Invalidità Permanente accertata	Importo dell'indennizzo sul Capitale assicurato di € 110.000,00	% applicata al capitale assicurato
44%	48.400,00	44,00
dal 45% al 74%	110.000,00	100,00
Dal 75% = 100% + 100,000	210.000,00	100,00

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

REGIONE LAZIO

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice NUTS: ITI43. Tel. 06.51683685; Fax 06.51683352 pianificazione_gare@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it; RUP: geom. Giovanni Occhino – gocchino@regione.lazio.it

I.2) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. **I.3) Comunicazione:** I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.regione.lazio.it sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (S.TEL.L@), disponibile all’indirizzo: www.regionelazio.it/centraleacquisti. **Ulteriori informazioni sono disponibili presso:** i punti di contatto sopra indicati. **I.4) Amministrazione aggiudicatrice:** Autorità regionale o locale. **I.5) Principali settori di attività:** Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per l’Affidamento del “Servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni di scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado, nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 29/92.”. **II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:** Servizi; Luogo principale di esecuzione della prestazione dei servizi: Regione Lazio; Codice NUTS: ITI4 **II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):** L’avviso riguarda un appalto pubblico. **II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:** L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del “Servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni di scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado, nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 29/92.”. **II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale:** 66512100-3, Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie. **II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):** L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI **II.1.8) Lotti:** L’appalto è composto da un unico Lotto. **II.1.9) Ammissibilità di varianti:** NO **II.2.1) Valore totale stimato:** € 1.740.000,00 IVA esclusa, CIG: 81374135A3 –. **II.2.2) Opzioni/Rinnovi:** SI **II.2.3) L'appalto è oggetto di rinnovo:** NO **II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:** 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio. **III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:** 1) Garanzia provvisoria come da disciplinare di gara. **III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:** Come da disciplinare di gara. **III.2) Condizioni di partecipazione:** Come da disciplinare di gara. - **III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:** Come da disciplinare di gara **III.2.2) Capacità economica finanziaria:** Come da disciplinare di gara **III.2.3) Capacità tecnica:** Come da disciplinare di gara. **III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:** NO **IV.1.1) Tipo di procedura:** Aperta **IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. **IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica:** NO **IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:** SI **IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:** Data: 16/03/2020 ore: 16:00 **IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:** Lingua italiana: IT **IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:** Giorni 240 **IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:** il giorno 18/03/2020 alle ore 10:00; gli operatori potranno assistere tramite Sistema **VI.1) Informazioni sulla periodicità:** Si tratta di un appalto periodico: SIVI **VI.3) Informazioni complementari:** 1) Documentazione di gara scaricabile presso i punti di contatto; 2) Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (S.TEL.L@); per partecipare l’operatore economico deve dotarsi di: firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 82/2005 e di una casella di PEC abilitata alla ricezione anche di e-mail non certificate; dotazione hardware e software minima riportata nella home page del portale

www.regione.lazio.it/centraleacquisti ; 3) richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del giorno 28/02/2020; 4) in caso di avvalimento: documentazione come da disciplinare di gara; 5) ai sensi del Decreto del MIT 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 6) Responsabile unico del procedimento: geom. Giovanni Occhino. **VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** TAR Lazio, Città: Roma, Paese: Italia (IT) **VI.4.2) Presentazione di ricorsi:** 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. **VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso:** _____.

Direzione Regionale Centrale Acquisti
Il Direttore
Dott. Salvatore Gueci

Copia

REGIONE LAZIO
ESTRATTO BANDO DI GARA

Ente Appaltante: Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma; sito: www.regione.lazio.it.

Oggetto della gara: Gara Comunitaria a Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni di scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado, nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 29/92.”.

Importo complessivo posto a gara: € 1.740.000, IVA esclusa al netto delle imposte, valore determinato sulla durata contrattuale di 36 mesi.

Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 16:00 del giorno 16/03/2020, utilizzando il Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (S.TEL.L@), disponibile all'indirizzo: www.regione.lazio.it/centraleacquisti.

Responsabile del procedimento: geom. Giovanni Occhino.

Data spedizione alla GUUE: _____.

Bando integrale: disponibile sul sito www.regione.lazio.it

Direzione Regionale Centrale Acquisti
Il Direttore
Dott. Salvatore Gueci

Copia